SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 11**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1:

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1988.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1988.

Conter control center, società per azioni, in Como:

Obbligazioni «*I* tasso variabile 21 ottobre 1985» sorteggiate il 7 dicembre 1988.

Obbligazioni «*G* tasso variabile 23 novembre 1984» sorteggiate il 7 dicembre 1988.

Obbligazioni «*L* tasso variabile 2 ottobre 1986» sorteggiate il 7 dicembre 1988.

Obbligazioni «*F* tasso variabile 21 novembre 1983» sorteggiate il 7 dicembre 1988.

Fiscambi leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «1973/1993» sorteggiate l'8 novembre 1988.

Padis, società per azioni, in Mestrino: Estrazione di obbligazioni.

Infoter, società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1988.

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1988.

Alfatherm finanziaria, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1988.

Menegatti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1988.

Lamieredil, società per azioni, in Sellia Marina (Catanzaro): Estrazione di obbligazioni.

Casa di cura Sant'Ambrogio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1988.

Immobiliare Nova, società per azioni, in Varese: Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1988.

Uni-Fin, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1988.

Fioravanti, società per azioni, in Arcugnano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1988.

Gestioni & partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1988.

RETTIFICHE

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige agli avvisi S-14392, S-14391 e S-14386 pubblicati nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni n. 73) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 1988.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 624.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Castelnuovo Don Bosco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Castelnuovo Don Bosco una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per:

congegnatore meccanico (triennale): una sezione.

Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:

elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale): due sezioni.

Corso post-qualifica:

tecnico industrie meccaniche: un corso;

tecnico industrie elettriche ed elettroniche: un corso.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera, disegno tecnico; tecnologia meccanica, laboratorio tecnologico, meccanica applicata: esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica, misurazioni elettriche, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche; esercitazioni pratiche; lingua e lettere italiane, storia; elementi di economia politica, elementi di diritto e legislazione sociale, educazione civica; lingua estera; fisica e laboratorio; chimica e laboratorio; elettrotecnica ed elettronica; tecnologia, macchine, tecnica della produzione e disegno, esercitazioni; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio misurazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.078.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Castelnuovo Don Bosco ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 386

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI CASTELNUOVO DON BOSCO.

Una sezione di congegnatore meccanico (triennale);

Due sezioni di elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale);

Un corso post-qualifica - tecnico industrie meccaniche;

Un corso post-qualifica - tecnico industrie elettriche ed elettroniche,

per complessive 13 classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	16
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici.	11*
4) Coordinatore amministrativo.	1
5) Collaboratori amministrativi	4
6) Collaboratori tecnici	2
7) Ausiliari	8

(*) Di cui un ITP assegnato all'ufficio tecnico.

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive venti ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive trentuno ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1986, n. 947, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 584, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1988, registro n. 13, foglio n. 97, con il quale la denominazione della disciplina «lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari» (inclusa nella tabella XXXIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 947/86 sopracitato) è stata rettificata in quella di «lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari».

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Pisa e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 148 a 153 relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 148. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce:

a) la laurea in medicina veterinaria;

b) la laurea in scienze della produzione animale.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 149 (A - *Durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comporta almeno 4500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico post-lauream.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 150 (B - *Immatricolazione)* — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno, gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 151 (C - *Piani di studio)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 152 (D - *Corsi intensivi)*. — Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 153 (E - *Esame di laurea)*. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 154 (F - *Tirocinio post-lauream)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina veterinaria devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, il tirocinio pratico di durata semestrale. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 155.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) Orientamento clinico:

andrologia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biomeccanica applicata;

chemioterapia veterinaria;

clinica traumatologica veterinaria;

diagnostica di laboratorio;

ematologia clinica comparata;

endocrinologia degli animali domestici;

etologia e protezione animale;

immunologia clinica veterinaria;

istopatologia;

medicina operatoria veterinaria;

micologia clinica veterinaria;

oftalmologia comparata;

oncologia veterinaria;

ortopedia veterinaria;

ostetricia veterinaria;

patologia avicunicola;

patologia bovina;

patologia degli animali da compagnia;

patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina;

patologia equina;

patologia nutrizionale e metabolica;

patologia ovina e caprina;

patologia suina;

patologia tropicale veterinaria;

podologia;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) Orientamento ispettivo:

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) Orientamento infettivistico:

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola;

immunologia clinica veterinaria;

immunopatologia;

informatica e statistica applicata alle malattie infettive;

ittiopatologia;

malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) Orientamento zootecnico:

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;
allevamento degli ovini e dei caprini;
allevamento dei bovini;
allevamento dei bufali;
allevamento dei suini;
alpicoltura e zootecnia montana;
approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
avicoltura;
biochimica applicata;
biologia vegetale applicata;
biometria zootecnica;
coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;
contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;
dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;
ecologia;
endocrinologia degli animali domestici;
elicicoltura;
etnografia e demografia zootecnica;
etologia e protezione animale;
etologia zootecnica;
fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;
foraggicoltura e conservazione dei foraggi;
idrobiologia e piscicoltura;
igiene zootecnica;
igiene degli alimenti e delle produzioni animali;
igiene ed edilizia zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
informatica applicata alle produzioni animali e statistica;
legislazione zootecnica e mangimistica;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
produzione ed igiene del latte;
tecnica mangimistica;
tecnologia delle carni;
tecnologia dei prodotti lattiero caseari;
tossicologia applicata alle produzioni animali;
valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;
zoocolture;
zootecnica tropicale e sub tropicale.

E) Orientamento biopatologico generale e sperimentale:

acquacoltura;
anatomia aviare;
anatomia comparata;
biochimica applicata;
biochimica comparata;
biochimica zootecnica;
biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;
biologia molecolare;
biologia vegetale applicata;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica delle acque;
chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endocrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;
genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 386

89A0057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 ottobre 1988.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 16 gennaio 1987;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota di surrogazione del personale: L. 138.000 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota è stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed è applicata anche alle frazioni di ora;

b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):

autovetture: spesa fissa giornaliera L. 8.200, spesa chilometrica L. 316;

veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 6.000, spesa chilometrica L. 246;

veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 10.300, spesa chilometrica L. 324;

veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 16.800, spesa chilometrica L. 352;

veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 37.100, spesa chilometrica L. 541;

veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 61.000, spesa chilometrica L. 820;

telebus: spesa fissa giornaliera L. 124.900, spesa chilometrica L. 820 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore);

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 16 gennaio 1987, citato nelle premesse.

Roma, addì 6 ottobre 1988.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1988
Registro n. 57 Poste, foglio n. 173

89A0099

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 ottobre 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 557,558 miliardi, per l'esercizio 1988, a favore dei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/1981, in ragione di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la legge di bilancio n. 79/88 per l'esercizio 1988;

Viste le delibere CIPE 8 aprile 1987 e 12 aprile 1988;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle spettanze di devoluzione 1988 l'importo complessivo di lire 557,558 miliardi, a favore dei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, indicati nella predetta delibera CIPE del 12 aprile 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 557,558 miliardi, esercizio 1988, è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore dei comuni delle regioni Campania (lire 400,394 miliardi), Basilicata (lire 137,695 miliardi), e Puglia (lire 19,469 miliardi) come segue:

	Importi (in milioni di lire)
Comuni della provincia di Avellino:	
Calabritto	1.071
Caposele	777
Conza della Campania	2.205
Salza Irpina	1.890
Sant'Andrea di Conza	5.040
S. Michele di Serino	630
Solofra	13.524
Aiello del Sabato	672
Altavilla Irpina	11.681
Aquilonia	1.418
Ariano Irpino	13.291
Atripalda	8.373
Avella	1.795
Bagnoli Irpino	1.780
Baiano	2.572
Candida	522
Carife	680
Cassano Irpino	2.023
Castelfranci	11.048
Castelvetere sul Calore	2.320
Cervinara	8.083
Cesinali	4.970
Chianche	1.324
Chiusano di S. Domenico	3.496
Contrada	3.965
Domicella	4.900
Flumeri	812
Fontanarosa	1.335
Forino	622
Frigento	2.079
Gesualdo	3.217
Grottolella	1.991
Lacedonia	6.970
Lapio	549
Lauro	2.205
Luogosano	11.242
Manocalzati	2.777
Mirabella Eclano	4.578
Montaguto	3.024
Montecalvo Irpino	2.906
Monteforte Irpino	7.309
Montefusco	3.933
Montella	2.457
Montemiletto	39.046
Monteverde	1.918
Montoro Inferiore	917
Moschiano	3.350
Nusco	4.260
Ospedaletto d'Alpinolo	6.502
Parolise	1.686
Paternopoli	3.835
Pietrastornina	2.566
Prata di Principato Ultra	6.185
Pratola Serra	1.643
Roccabascerana	2.205
Rocca S. Felice	564
Rotondi	4.687
S. Nicola Baronia	2.177
S. Potito Ultra	2.885
S. Sossio Baronia	1.260
S. Lucia di Serino	2.167
S. Angelo all'Esca	909
S. Angelo a Scala	3.024
S. Paolina	926
Serino	1.890

	Importi (in milioni di lire)
Sperone	1.960
Sturno	2.258
Summonte	2.205
Taurano	2.795
Taurasi	8.162
Torre le Nocelle	7.083
Trevico	2.512
Tufo	3.276
Vallata	3.108
Vallesaccarda	684
Villa Maina	2.827
Villanuova del Battista	1.260
Zungoli	1.509
Quadrelle	2.404
Sirignano	1.795
Totale ...	306.496

Comuni della provincia di Salerno:

	Importi (in milioni di lire)
Colliano	1.612
S. Gregorio Magno	3.150
Santomenna	1.117
Valva	1.174
Buccino	845
Contursi Terme	2.521
Giffoni Sei Casali	176
Giffoni Valle Piana	1.357
Minori	443
Montecorvino Pugliano	912
Montesano sulla Marcellana	2.835
Nocera Inferiore	3.780
Olevano sul Tusciano	1.332
Oliveto Citra	4.382
Palomonte	1.099
Pertosa	2.835
Roccapiemonte	1.890
Sacco	5.095
S. Cipriano Picentino	3.263
S. Mango Piemontese	811
S. Arsenio	503
Sapri	2.414
Scafati	2.835
Bellosguardo	385
Capaccio	263
Casalbuono	553
Caselle in Pittari	203
Controne	273
Ispani	189
Perito	224
Stio	737
Moio della Civitella	359
Totale ...	49.567

Comuni della provincia di Benevento:

	Importi (in milioni di lire)
Benevento	15.010
Calvi	2.835
Casalduni	2.835
Ceppaloni	2.835
Cerreto Sannita	4.514
Forchia	1.134
Molinara	3.339
S. Giorgio del Sannio	1.575
S. Agata de' Goti	2.835
Morcone	2.835
S. Bartolomeo in Galdo	2.835
Totale ...	42.582

Comuni della provincia di Caserta:

	Importi (in milioni di lire)
Ailano	254
Cellole	433
Pietravairano	65
Prata Sannita	167
Riardo	301
Teverola	529
Totale ...	1.749

Comuni della provincia di Potenzà:

	Importi (in milioni di lire)
Balvano	2.268
Bella	3.906
Brienza	1.921
Castelgrande	4.441
Muro Lucano	3.473
Pescopagano	2.900
Potenza	5.229
Ruvo del Monte	4.284
Vietri di Potenza	3.082
Abriola	2.300
Acerenza	1.800
Albano di Lucania	500
Anzi	2.000
Atella	400
Banzi	800
Barile	600
Brindisi di Montagna	300
Calvello	1.100
Campomaggiore	600
Castelmezzano	700
Corleto Perticara	900
Filiano	400
Gallicchio	600
Ginestra	300
Guardia Perticara	1.500
Lagonegro	300
Laurenzana	3.400
Marsiconuovo	2.800
Marsicovetere	1.100
Maschito	400
Melfi	1.500
Moliterno	2.000
Montemurro	800
Picerno	3.900
Potenza	1.900
Rapolla	2.900
Rionero in Vulture	3.900
Ripacandida	200
Ruoti	2.900
S. Chirico Nuovo	1.600
S. Fele	600
S. Paolo Albanese	300
S. Severino Lucano	100
S. Angelo le Fratte	1.500
Sasso di Castalda	4.000
Satriano di Lucania	2.100
Savoia di Lucania	2.200
Spinoso	200
Tramutola	1.100
Trecchina	300
Viggiano	500
Avigliano	4.102
Baragiano	3.224
Carbone	721
Castelluccio Inferiore	335
Castelsaraceno	549
Chiaromonte	679
Forenza	751
Francavilla in Sinni	302
Genzano di Lucania	416
Latronico	361
Lauria	185
Lavello	1.222
Maratea	651
Montemilone	1.437
Nemoli	173
Noepoli	60
Oppido Lucano	1.882
Pietragalla	3.643
Pignola	2.951
Rivello	236
Rotonda	799
S. Chirico Raparo	86
S. Martino d'Agri	226
Sant'Arcangelo	182
Sarconi	172
Senise	256
Tolve	1.229
Trivigno	629
Vaglio di Basilicata	476
Venosa	388
Viggianello	832
Totale	117.959

	Importi (in milioni di lire)
Comuni della provincia di Matera:	—
Aliano	447
Ferrandina	3.837
Gorgoglione	173
Grassano	1.612
Irsina	845
Salandra	900
Stigliano	1.265
Tricarico	1.646
Accettura	2.046
Bernalda	653
Calciano	289
Colabraro	223
Garaguso	108
Miglionico	306
Montescaglioso	1.255
Nova Siri	1.037
Oliveto Lucano	365
Pisticci	616
Pomarico	373
Rotondella	1.038
S. Mauro Forte	324
Valsinni	378
Totale . . .	19.736
Regione Puglia:	
Accadia	2.890
Anzano di Puglia	666
Ascoli Satriano	3.105
Bovino	1.461
Candela	1.836
Castelluccio dei Sauri	471
Celle di San Vito	53
Deliceto	89
Faeto	685
Monteleone di Puglia	1.252
Orsara di Puglia	3.244
Panni	735
Rocchetta Sant'Antonio	1.276
Sant'Agata di Puglia	1.706
Totale . . .	19.469

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1988

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 248

89A0068

DECRETO 12 ottobre 1988.

Impegno della somma complessiva di L. 2.160.430.000.000, per l'esercizio 1988, a favore dei comuni delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la delibera CIPE del 15 aprile 1986;

Vista la successiva delibera CIPE del 29 maggio 1986 che assegna, fra l'altro, per l'esercizio 1988 risorse finanziarie ex art. 3 della legge n. 219 del 1981 pari a complessive lire 2.160,430 miliardi a favore dei comuni delle regioni Campania (1.717,260 miliardi) e Basilicata (443,170 miliardi);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la legge di bilancio n. 79/88 per l'esercizio 1988;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle spettanze di devoluzione 1988, di cui alla delibera CIPE 29 maggio 1986, la somma complessiva di lire 2.160,430 miliardi a favore dei comuni ivi indicati, delle regioni Campania e Basilicata, per le finalità di cui alla sopra richiamata delibera CIPE 29 maggio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.160.430.000.000 è impegnata, per l'esercizio 1988, a favore dei comuni delle regioni Campania e Basilicata nella misura a fianco di ciascuno indicata:

	Importi (in milioni di lire)
Comuni della provincia di Potenza:	
Balvano	12.149
Bella	13.774
Brienza	9.750
Castelgrande	8.020
Muro Lucano	24.573
Pescopagano	14.474
Potenza	47.808
Ruvo del Monte	4.942
Vietri di Potenza	19.196
Abriola	2.435
Acerenza	3.306
Albano di Lucania	2.707
Anzi	5.904
Armento	555
Atella	1.255
Banzi	251
Barile	2.094
Brindisi di Montagna	1.717
Calvello	7.176
Campomaggiore	912
Castelmezzano	2.119
Castronuovo di S. Andrea	566
Cersosimo	253
Corleto Perticara	6.062
Episcopia	1.579
Fardella	1.444
Filiano	2.852
Gallicchio	887
Ginestra	1.352
Grumento Nova	3.065
Guardia Perticara	1.474
Lagonegro	653
Laurenzana	5.073
Marsiconuovo	6.625
Marsico Vetere	1.811
Maschito	789
Melfi	7.574
Moliterno	2.505
Montemurro	2.339
Palazzo S. Gervasio	1.149
Picerno	10.301
Pietrapertosa	1.191
Rapolla	2.134
Rapone	4.062
Rionero in Vulture	10.114
Ripacandida	2.970
Ruoti	6.215
S. Chirico Nuovo	662
S. Costantino Albanese	459
S. Fele	7.737
S. Paolo Albanese	773
S. Severino Lucano	1.438
S. Angelo le Fratte	3.792
Sasso di Castalda	1.669
Satriano di Lucania	4.810
Savoia di Lucania	2.849
Spinoso	855
Terranova di Pollino	1.901
Tito	7.031
Tramutola	2.880
Trecchina	2.235
Viggiano	5.668
Avigliano	8.446
Baragiano	6.094
Calvera	329
Cancellara	999
Carbone	1.349
Castelluccio Inferiore	356
Castelsaraceno	562
Chiaromonte	1.236
Forenza	1.191

	Importi (in milioni di lire)
Francavilla sul Sinni	720
Genzano di Lucania	4.396
Latronico	1.725
Lauria	1.113
Lavello	2.064
Maratea	1.041
Missanello	174
Montemilone	1.111
Nemoli	1.042
Noepoli	181
Oppido Lucano	4.638
Paterno	4.401
Pietragalla	6.258
Pignola	3.252
Rivello	449
Roccanova	457
Rotonda	555
S. Chirico Raparo	239
S. Martino d'Agri	776
Sant'Arcangelo	1.714
Sarconi	420
Senise	413
Tolve	1.448
Trivigno	2.482
Vaglio di Basilicata	1.447
Venosa	5.626
Viggianello	424
Totale ...	384.043

Comuni della provincia di Matera:

	Importi (in milioni di lire)
Aliano	1.201
Ferrandina	7.166
Gorgoglione	1.409
Grassano	6.277
Grottole	1.559
Irsina	4.202
Salandra	5.054
Stigliano	4.902
Tricarico	5.499
Accettura	3.819
Bernalda	440
Calciano	206
Cirigliano	647
Colobraro	730
Craco	454
Garaguso	899
Matera	3.349
Miglionico	1.123
Montalbano Ionico	745
Montescaglioso	1.973
Nova Siri	691
Oliveto Lucano	356
Pisticci	983
Pomarico	737
Rotondella	156
S. Giorgio Lucano	248
S. Mauro Forte	2.488
Tursi	1.682
Valsinni	132
Totale ...	59.127

Comuni della provincia di Avellino:

	Importi (in milioni di lire)
Avellino	89.314
Bisaccia	22.767
Calabritto	19.016
Calitri	25.696
Caposele	12.383
Conza della Campania	13.974
Lioni	36.573
Morra de Sanctis	14.474
Salza Irpina	2.510
Sant'Andrea di Conza	4.032
Sant'Angelo dei Lombardi	15.531
S. Mango sul Calore	7.011
S. Michele di Serino	3.834
Senerchia	3.900
Solofra	25.421
Teora	14.228
Torella dei Lombardi	15.946
Aiello del Sabato	2.469
Altavilla Irpina	8.146
Andretta	4.010
Aquilonia	1.234

	Importi (in milioni di lire)
Ariano Irpino	18.130
Atripalda	9.194
Avella	4.280
Bagnoli Irpino	3.710
Baiano	4.287
Bonito	2.396
Cairano	2.339
Candida	1.073
Capriglia Irpina	3.747
Carife	3.763
Casalbore	2.993
Cassano Irpino	1.531
Castel Baronia	2.035
Castelfranci	4.402
Castelvetere sul Calore	2.246
Cervinara	3.953
Cesinali	1.184
Chianche	2.345
Chiusano di S. Domenico	1.046
Contrada	1.531
Domicella	1.546
Flumeri	2.650
Fontanarosa	5.090
Forino	4.108
Frigento	5.770
Gesualdo	6.249
Greci	1.628
Grottaminarda	11.254
Grottolella	1.968
Guardia dei Lombardi	6.690
Lacedonia	4.030
Lapio	2.869
Lauro	4.528
Luogosano	2.335
Manocalzati	3.440
Marzano di Nola	1.535
Melito Irpino	3.164
Mercogliano	4.362
Mirabella Eclano	9.664
Montaguto	662
Montecalvo Irpino	11.869
Montefalcione	4.081
Monteforte Irpino	4.218
Montefredane	2.901
Montefusco	3.659
Montella	10.530
Montemarano	8.603
Montemiletto	4.161
Monteverde	4.717
Montoro Inferiore	3.938
Montoro Superiore	4.848
Moschiano	1.060
Mugnano del Cardinale	5.489
Nusco	8.100
Ospedaletto d'Alpinolo	1.760
Pago del Vallo di Lauro	796
Parolise	863
Paternopoli	6.209
Petruro Irpino	420
Pietradefusi	3.319
Pietrastornina	3.068
Prata di Principato Ultra	1.878
Pratola Serra	3.241
Quindici	1.925
Roccabascerana	4.739
Rocca S. Felice	2.687
Rotondi	1.410
S. Martino Valle Caudina	4.706
S. Nicola Baronia	1.038
S. Potito Ultra	1.886
S. Sossio Baronia	3.199
S. Lucia di Serino	1.222
S. Angelo all'Esca	1.692
S. Angelo a Scala	1.137
S. Paolina	1.549
S. Stefano del Sole	2.281
Savignano Irpino	1.299
Scampitella	1.490
Serino	9.733
Sperone	1.739
Sturno	3.359
Summonte	3.818
Taurano	429
Taurasi	4.011
Torre le Nocelle	3.472
Torrioni	765
Trevico	1.403
Tufo	1.529

	Importi (in milioni di lire)
Vallata	3.087
Valle Saccarda	1.308
Venticano	2.601
Villa Maina	1.693
Villanova del Battista	3.035
Volturara Irpina	10.089
Zungoli	2.711
Quadrelle	583
Sirignano	1.536
Totale	691.085

Comuni della provincia di Salerno:

	Importi (in milioni di lire)
Campagna	31.982
Castelnuovo di Conza	5.804
Colliano	19.783
Laviano	33.156
Ricigliano	17.078
Romagnano al Monte	3.987
Salvitelle	3.820
S. Gregorio Magno	51.318
Santomenna	4.132
Valva	17.509
Acerno	4.133
Agropoli	506
Andri	7.013
Atena Lucana	1.237
Auletta	5.726
Baronissi	5.755
Battipaglia	2.268
Bracigliano	2.447
Buccino	12.601
Calvanico	1.697
Castel S. Giorgio	1.739
Castel S. Lorenzo	1.658
Castiglione dei Genovesi	1.021
Cava dei Tirreni	12.389
Contursi	4.474
Corbara	1.013
Eboli	7.117
Fisciano	5.690
Giffoni Sei Casali	3.119
Giffoni Valle Piana	3.329
Mercato S. Severino	11.587
Minori	837
Montecorvino Pugliano	3.647
Montecorvino Rovella	5.154
Montesano sulla Marcellana	2.687
Nocera Inferiore	13.792
Nocera Superiore	10.505
Olevano sul Tusciano	8.387
Oliveto Citra	6.528
Padula	2.383
Pagani	5.359
Palomonte	5.175
Pellezzano	3.242
Pertosa	1.017
Petina	676
Polla	5.074
Pontecagnano Faiano	3.820
Roccapiemonte	3.652
Sacco	1.281
Sala Consilina	7.701
Salerno	19.704
S. Cipriano Picentino	2.056
S. Mango Piemonte	595
S. Pietro al Tanagro	1.818
S. Rufo	2.909
S. Arsenio	2.611
S. Egidio del Monte Albino	1.612
Sapri	646
Sarno	6.342
Sassano	4.495
Scafati	3.627
Siano	1.525
Teggiano	6.865
Tramonti	4.582
Albanella	484
Alfano	208
Altavilla Silentina	961
Amalfi	167
Aquara	406
Ascea	142
Atrani	53

	Importi (in milioni di lire)
Bellosguardo	194
Buonabitacolo	580
Caggiano	3.020
Camerota	182
Capaccio	1.220
Casalbuono	301
Casaletto Spartano	353
Casalvelino	322
Caselle in Pittari	59
Castelcivita	394
Castellabate	91
Castelnuovo Cilento	37
Celle di Bulgheria	150
Centola	65
Ceraso	54
Cicerale	117
Conca dei Marini	107
Controne	589
Corleto Monforte	353
Felitto	252
Furore	96
Futani	142
Gioi	91
Giungano	294
Ispani	172
Laurino	360
Laurito	349
Lustra	118
Magliano Vetere	157
Maiori	283
Moio della Civitella	291
Montano Antilia	291
Montecorice	157
Monteforte Cilento	181
Monte San Giacomo	447
Morigerati	151
Novi Velia	65
Ogliastro Cilento	103
Omignano	63
Orria	212
Ottati	413
Perdifumo	79
Perito	170
Piaggine	329
Pisciotta	260
Pollica	182
Postiglione	713
Praiano	9
Prignano Cilento	14
Ravello	261
Roccadaspide	1.123
Roccagloriosa	309
Rofrano	226
Roscigno	29
Rutino	75
Salento	34
S. Marzano sul Sarno	2.724
S. Mauro Cilento	4
S. Mauro La Bruca	45
S. Marina	145
S. Angelo a Fasanella	876
S. Valentino Torio	594
Sanza	57
Scala	182
Serre	1.090
Sessa Cilento	128
Sicignano degli Alburni	1.369
Stella Cilento	90
Stio	130
Torchiara	199
Torraca	170
Torre Orsaia	608
Tortorella	171
Trentinara	99
Valle dell'Angelo	174
Vallo della Lucania	357
Vibonati	108
Vietri sul Mare	487
Totale . . .	464.309

Comuni della provincia di Benevento:

	Importi (in milioni di lire)
Airola	2.642
Amorosi	1.960
Apice	5.744
Apollosa	2.538
Arpaia	1.215
Arpaise	1.093

	Importi (in milioni di lire)
Benevento	45.593
Bonea	901
Bucciano	1.243
Bonalbergo	3.745
Calvi	3.285
Campoli del Monte Taburno	1.752
Casalduni	2.104
Castelpagano	1.463
Castelvenere	1.110
Cautano	2.726
Ceppaloni	4.494
Cerreto Sannita	1.363
Circello	2.574
Durazzano	959
Forchia	807
Fragneto L'Abate	1.014
Fragneto Monforte	1.659
Ginestra degli Schiavoni	145
Melizzano	756
Moiano	3.840
Molinara	2.390
Montesarchio	5.338
Paduli	1.239
Pago Veiano	2.125
Pannarano	2.292
Paolisi	955
Paupisi	343
Pietrelcina	1.926
Ponte	1.476
Puglianello	622
S. Giorgio del Sannio	5.630
S. Giorgio La Molara	3.350
S. Leucio del Sannio	2.704
S. Lorenzello	1.549
S. Marco dei Cavoti	2.004
S. Martino Sannita	1.647
Sannazzaro	1.476
S. Nicola Manfredi	2.881
S. Salvatore Telesino	2.547
S. Agata dei Goti	10.220
S. Angelo a Cupolo	4.115
S. Arcangelo Trimonte	344
Solopaca	1.713
Tocco Caudio	1.351
Baselice	958
Campolattaro	576
Castelfranco in Miscano	1.306
Castelpoto	1.818
Castelvetere Valfortore	1.031
Colle Sannita	1.645
Cusano Mutri	983
Dugenta	717
Faicchio	1.138
Foglianise	1.584
Foiano di Val Fortore	1.410
Frasso Telesino	545
Guardia Sanframonti	679
Limatola	1.690
Montefalcone Valfortore	700
Morcone	3.073
Pescosannita	1.209
Pietraroia	179
Pontelandolfo	1.281
Reino	1.272
S. Bartolomeo in Galdo	1.820
S. Lorenzo Maggiore	340
S. Lupo	167
S. Croce del Sannio	814
Sassinoro	244
Telese	525
Torrecuso	1.146
Vitulano	1.678
Totale	187.490

Comuni della provincia di Caserta:

	Importi (in milioni di lire)
Arienzo	2.911
Aversa	9.121
Capua	3.674
Maddaloni	1.620
S. Felice a Cancello	2.866
S. Maria a Vico	3.392
S. Maria Capua Vetere	2.461
Teano	4.625
Ailano	161
Alife	1.649
Alvignano	1.597
Baia e Latina	646

	Importi (in milioni di lire)
Bellona	843
Caianello	541
Caiazzo	2.033
Calvi Risorta	4.459
Camigliano	773
Cancello e Arnone	490
Capodrise	238
Carinaro	263
Carinola	1.438
Casagiove	437
Casal di Principe	1.436
Casaluce	293
Casapesenna	152
Casapulla	272
Caserta	6.284
Castelcampagnano	1.070
Casteldisasso	263
Castello del Matese	45
Castelmorrone	16
Castelvolturno	694
Cellole	159
Cervino	490
Cesa	1.560
Conca della Campania	1.662
Curti	687
Dragoni	1.187
Falciano del Massico	371
Formicola	480
Francolise	1.648
Frignano	658
Galluccio	1.160
Gianovetusto	758
Gioia Sannitica	1.076
Grazzanise	575
Grigignano di Aversa	647
Liberi	264
Lusciano	521
Macerata Campania	357
Marcianise	1.030
Marzano Appio	1.592
Mignano Monte Lungo	857
Mondragone	1.841
Orta di Atella	768
Parete	321
Pastorano	787
Piana di Monte Verna	612
Piedimonte Matese	1.567
Pietramelara	1.248
Pietravairano	767
Pignataro Maggiore	2.526
Pontelatone	241
Portico di Caserta	402
Prata Sannita	104
Pratella	157
Presenzano	227
Raviscanina	325
Recale	251
Riardo	193
Roccadevandro	2.269
Roccamonfina	1.374
Roccaromana	1.314
Rocchetta e Croce	280
Ruviano	976
S. Cipriano di Aversa	975
S. Gregorio Matese	161
S. Marcellino	561
S. Marco Evangelista	325
S. Nicola La Strada	310
S. Pietro in Fine	40
S. Potito Sannitico	65
S. Prisco	692
S. Maria La Fossa	128
S. Tammaro	158
S. Angelo d'Alife	740
S. Arpino	292
Sessa Aurunca	2.742
Sparanise	1.344
Succivo	291
Teverola	183
Tora e Piccilli	864
Trentola Ducenta	887
Vairano Patenora	1.168
Valle Agricola	165
Valle di Maddaloni	105
Villa di Briano	647
Villa Literno	1.248
Vitulazio	713
Totale	107.856

	Importi (in milioni di lire)
Comuni della provincia di Napoli:	
Acerra	6.390
Agerola	3.854
Boscotrecase	1.887
Carbonara di Nola	986
Casalnuovo di Napoli	2.902
Casamarciano	1.215
Casavatore	454
Casola di Napoli	1.717
Castellammare di Stabia	11.787
Cicciano	6.794
Comiziano	944
Ercolano	3.184
Frattamaggiore	1.130
Giugliano in Campania	5.053
Gragnano	7.185
Lettere	1.460
Liveri	1.133
Marigliano	5.812
Massalubrense	739
Meta	1.736
Monte di Procida	914
Napoli	55.040
Palma Campania	5.241
Piano di Sorrento	2.569
Pimonte	785
Portici	15.822
Pozzuoli	1.840
Roccarainola	4.450
S. Paolo Belsito	1.317
S. Agnello	1.230
S. Maria La Carità	1.239
S. Anastasia	2.083
S. Antonio Abate	4.877
S. Vitaliano	1.482
Saviano	2.260
Sorrento	2.295
Torre Annunziata	13.306
Torre del Greco	10.146
Vico Equense	1.632
Visciano	4.432
Afragola	12.348
Arzano	2.177
Bacoli	2.009
Barano d'Ischia	20
Boscoreale	4.551
Brusciano	680
Caivano	1.877
Calvizzano	669
Camposano	1.824
Cardito	680
Casandrino	683
Casoria	2.906
Castello di Cisterna	869
Cercola	1.260
Cimitile	1.426
Crispano	300
Frattaminore	425
Grumo Nevano	933
Marano di Napoli	1.343
Mariglianella	233
Melito di Napoli	216
Mugnano di Napoli	895
Nola	6.760
Ottaviano	1.843
Poggiomarino	666
Pollena Trocchia	204
Pomigliano d'Arco	1.673
Pompei	1.022
Procida	620
Qualiano	467
Quarto	815
S. Gennaro Vesuviano	1.046
S. Giorgio a Cremano	2.772
S. Giuseppe Vesuviano	1.410
S. Sebastiano al Vesuvio	585
S. Antimo	1.488
Scisciano	1.349
Somma Vesuviana	1.940
Striano	920
Terzigno	404
Trecase	711
Tufino	901
Villaricca	624
Volla	654
Totale	266.520

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 2.160.430.000.000 graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1988.

Il presente decreto interministeriale d'impegno sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1988

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 249

89A0069

DECRETO 12 ottobre 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 947,973 miliardi, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni Campania e Basilicata e dei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la delibera CIPE 8 aprile 1987 che assegna, fra l'altro, per l'esercizio 1988, l'importo di lire 128,022 miliardi a favore delle regioni Campania (lire 87,715 miliardi), Basilicata (lire 40,307 miliardi) per interventi di propria competenza, nonché l'importo di lire 819,951 miliardi a favore dei comuni delle predette regioni Campania (lire 647,460 miliardi), Basilicata (lire 160,710 miliardi) e Puglia (lire 11,781 miliardi);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la legge di bilancio n. 79/88 per l'esercizio 1988;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle spettanze di devoluzione 1988, di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, la somma complessiva di lire 947,973 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata, nonché dei comuni interessati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 128.022.000.000 è impegnata, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni Campania e Basilicata per interventi di propria competenza, per le finalità e nella misura appresso indicata:

	In lire
Regione Campania (interventi di propria competenza):	
a) per interventi di cui all'art. 24, legge n. 219/81 (cooperazione)	37.715.000.000
b) per interventi di edilizia sanitaria: ricostruzione, completamento o adeguamento di strutture ospedaliere distrutte o danneggiate nel comune di Avellino	50.000.000.000
Regione Basilicata (interventi di propria competenza):	
a) per interventi di cui all'art. 24, legge n. 219/81 (cooperazione)	20.307.000.000
b) per interventi di edilizia sanitaria: ricostruzione, completamento o adeguamento di strutture ospedaliere distrutte nei comuni di:	
1) Pescopagano (Potenza) . . .	10.000.000.000
2) Muro Lucano (Potenza) . .	2.000.000.000
3) Marsicovetere (Potenza) . .	600.000.000
4) Rionero in Vulture (Potenza)	1.000.000.000
5) Potenza	6.400.000.000
	128.022.000.000

Art. 2.

La somma di lire 819,951 miliardi - esercizio 1988, è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore dei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Comuni della provincia di Potenza:

	Importi (in milioni di lire)
Balvano	2.940
Bella	2.399
Brienza	875
Castelgrande	513
Muro Lucano	2.746
Pescopagano	5.885
Potenza	18.451
Ruvo del Monte	882
Vietri di Potenza	4.763
Abriola	512
Acerenza	792
Albano di Lucania	1.222
Anzi	2.551
Armento	270
Atella	442
Banzi	73
Barile	533
Brindisi di Montagna	720
Calvello	1.845
Campomaggiore	208
Castelmezzano	475
Castronuovo di S. Andrea	277
Cersosimo	204
Corleto Perticara	1.377
Episcopia	818
Fardella	995
Filiano	1.088
Gallicchio	423
Ginestra	579
Grumento Nova	1.196
Guardia Perticara	586
Lagonegro	184
Laurenzana	2.048
Marsiconuovo	3.241
Marsicovetere	498
Maschito	166
Melfi	1.852
Moliterno	1.256
Montemurro	1.056
Palazzo S. Gervasio	362
Picerno	4.733
Pietrapertosa	312
Rapolla	1.302
Rapone	1.601
Rionero in Vulture	5.163
Ripacandida	960
Ruoti	4.305
S. Chirico Nuovo	516

	Importi (in milioni di lire)
S. Costantino Albanese	168
S. Fele	2.754
S. Paolo Albanese	446
S. Severino Lucano	548
S. Angelo Le Fratte	2.151
Sasso di Castalda	876
Satriano di Lucania	3.493
Savoia di Lucania	1.431
Spinoso	331
Terranova di Pollino	892
Tito	3.802
Tramutola	736
Trecchina	729
Viggiano	2.533
Avigliano	4.137
Baragiano	3.042
Calvera	125
Cancellara	270
Carbone	867
Castelluccio Inferiore	143
Castelsaraceno	293
Chiaromonte	778
Francavilla in Sinni	588
Genzano di Lucania	1.175
Latronico	948
Lauria	312
Lavello	601
Maratea	271
Missanello	54
Montemilone	347
Nemoli	631
Noepoli	109
Oppido Lucano	2.267
Paterno	1.995
Pietragalla	2.826
Pignola	1.731
Rivello	340
Roccanova	279
Rotonda	313
S. Chirico Raparo	119
S. Martino d'Agri	458
Sant'Arcangelo	894
Sarconi	161
Senise	268
Tolve	659
Trivigno	1.215
Vaglio Basilicata	771
Venosa	1.824
Viggianello	95
Totale	137.991

	Importi (in milioni di lire)
Comuni della provincia di Matera:	
Aliano	159
Ferrandina	2.295
Gorgoglione	570
Grassano	2.248
Grottole	749
Irsina	1.278
Salandra	1.963
Stigliano	265
Tricarico	1.980
Accettura	1.861
Bernalda	296
Calciano	149
Cirigliano	417
Colobraro	441
Craco	229
Garaguso	463
Matera	1.359
Miglionico	511
Montalbano Ionico	562
Montescaglioso	1.181
Nova Siri	454
Oliveto Lucano	147
Pisticci	104
Pomarico	481
Rotondella	95
S. Giorgio Lucano	186
S. Mauro Forte	1.457
Tursi	736
Valsinni	83
Totale	22.719
Comuni della provincia di Avellino:	
Avellino	32.388
Bisaccia	8.256
Calabritto	6.896
Calitri	9.318
Caposele	4.490
Conza della Campania	5.067
Lioni	13.263
Morra De Sanctis	5.249
Salza Irpina	910
Sant'Andrea di Conza	1.462
Sant'Angelo dei Lombardi	6.574
S. Mango sul Calore	2.543
S. Michele di Serino	1.390
Senerchia	1.414
Solofra	9.218
Teora	5.159
Torella dei Lombardi	5.783
Aiello del Sabato	985
Altavilla Irpina	3.412
Andretta	1.454
Aquilonia	448
Ariano Irpino	7.006
Atripalda	3.513
Avella	1.959
Bagnoli Irpino	1.486
Baiano	1.797
Bonito	869
Cairano	848
Candida	466
Capriglia Irpina	1.531
Carife	1.364
Casalbore	1.137
Cassano Irpino	664
Castel Baronia	866
Castelfranci	1.596
Castelvetere sul Calore	814
Cervinara	1.751
Cesinali	668
Chianche	850
Chiusano di S. Domenico	379
Contrada	1.061
Domicella	560
Flumeri	961
Fontanarosa	1.846
Forino	1.586
Frigento	2.151
Gesualdo	2.492
Greci	590
Grottaminarda	4.463
Grottolella	714
Guardia Lombardi	2.636
Lacedonia	1.461
Lapio	1.040
Lauro	1.642
Luogosano	1.526
Manocalzati	1.838
Marzano di Nola	557
Melito Irpino	1.147
Mercogliano	1.582
Mirabella Eclano	3.504
Montaguto	333
Montecalvo Irpino	4.304

	Importi (in milioni di lire)
Montefalcione	1.639
Monteforte Irpino	1.703
Montefredane	1.052
Montefusco	1.512
Montella	4.252
Montemarano	3.324
Montemiletto	1.682
Monteverde	1.710
Montoro Inferiore	1.428
Montoro Superiore	1.758
Moschiano	384
Mugnano del Cardinale	2.099
Nusco	3.002
Ospedaletto d'Alpinolo	638
Pago del Vallo di Lauro	289
Parolise	313
Paternopoli	2.251
Petruro Irpino	152
Pietradefusi	1.497
Pietrastornina	1.241
Prata di Principato Ultra	681
Pratola Serra	1.531
Quindici	698
Roccabascerana	1.802
Rocca S. Felice	1.475
Rotondi	673
S. Martino Valle Caudina	1.707
S. Nicola Baronia	376
S. Potito Ultra	884
S. Sossio Baronia	1.300
S. Lucia di Serino	443
S. Angelo all'Esca	706
S. Angelo a Scala	489
S. Paolina	975
S. Stefano del Sole	1.056
Savignano Irpino	471
Scampitella	540
Serino	3.861
Sperone	630
Sturno	1.364
Summonte	1.384
Taurano	156
Taurasi	1.454
Torre le Nocelle	1.405
Torrioni	277
Trevico	618
Tufo	555
Vallata	1.120
Vallesaccarda	475
Venticano	943
Villa Maina	614
Villanova del Battista	1.189
Volturara Irpina	3.901
Zungoli	1.066
Quadrelle	212
Sirignano	557
Totale . . .	262.751

Comuni della provincia di Salerno:

	Importi (in milioni di lire)
Campagna	11.598
Castelnuovo di Conza	2.105
Colliano	7.174
Laviano	12.024
Ricigliano	6.193
Romagnano al Monte	1.446
Salvitelle	1.385
S. Gregorio Magno	18.610
Santomenna	1.498
Valva	6.350
Acerno	1.499
Agropoli	183
Andri	2.543
Atena Lucana	449
Auletta	2.077
Baronissi	2.087
Battipaglia	1.416
Bracigliano	888
Buccino	4.569
Calvanico	615
Castel S. Giorgio	885
Castel S. Lorenzo	665
Castiglione dei Genovesi	498
Cava dei Tirreni	4.690
Contursi Terme	1.871
Corbara	447
Eboli	2.645
Fisciano	2.063
Giffoni Sei Casali	1.131
Giffoni Valle Piana	1.207
Mercato S. Severino	4.202
Minori	304
Montecorvino Pugliano	1.323
Montecorvino Rovella	1.869

	Importi (in milioni di lire)
Montesano sulla Marcellana	975
Nocera Inferiore	5.332
Nocera Superiore	4.243
Olevano sul Tusciano	3.042
Oliveto Citrà	2.437
Padula	864
Pagani	1.944
Palomonte	1.877
Pellezzano	1.176
Pertosa	369
Petina	385
Polla	1.840
Pontecagnano Faiano	1.385
Roccapiemonte	1.585
Sacco	464
Sala Consilina	2.862
Salerno	7.733
S. Cipriano Picentino	745
S. Mango Piemonte	216
S. Pietro al Tanagro	659
S. Rufo	1.138
S. Arsenio	947
S. Egidio del Monte Albino	693
Sapri	234
Sarno	2.300
Sassano	1.630
Scafati	1.315
Siano	553
Teggiano	2.489
Tramonti	1.662
Albanella	176
Alfano	75
Altavilla Silentina	348
Amalfi	61
Aquara	147
Ascea	52
Atrani	19
Bellosguardo	71
Buonabitacolo	210
Caggiano	1.146
Camerota	66
Capaccio	442
Casalbuono	109
Casaletto Spartano	128
Casalvelino	117
Caselle in Pittari	21
Castelcivita	143
Castellabate	33
Castelnuovo Cilento	13
Celle di Bulgheria	54
Centola	24
Ceraso	19
Cicerale	42
Conca dei Marini	39
Controne	214
Corleto Monforte	128
Felitto	92
Furore	35
Futani	52
Gioi	33
Giungano	107
Ispani	62
Laurino	131
Laurito	126
Lustra	43
Magliano Vetere	57
Maiori	102
Moio della Civitella	105
Montano Antilia	105
Montecorice	57
Monteforte Cilento	65
Monte San Giacomo	162
Morigerati	55
Novi Velia	23
Ogliastro Cilento	38
Omignano	23
Orria	77
Ottati	150
Perdifumo	29
Perito	62
Piaggine	119
Pisciotta	94
Pollica	66
Postiglione	259
Praiano	3
Prignano Cilento	5

	Importi (in milioni di lire)
Ravello	94
Roccadaspide	407
Roccagloriosa	112
Rofrano	82
Roscigno	10
Rutino	27
Salento	12
S. Marzano sul Sarno	988
S. Mauro Cilento	1
S. Mauro La Bruca	16
S. Marina	53
S Angelo a Fasanella	318
S. Valentino Torio	215
Sanza	20
Scala	66
Serre	395
Sessa Cilento	47
Sicignano degli Alburni	496
Stella Cilento	32
Stio	47
Torchiara	72
Torraca	62
Torre Orsaia	220
Tortorella	62
Trentinara	36
Valle dell'Angelo	63
Vallo della Lucania	130
Vibonati	39
Vietri sul Mare	177
Totale	172.136

Comuni della provincia di Benevento:

	Importi (in milioni di lire)
Airola	958
Amorosi	711
Apice	2.083
Apollosa	920
Arpaia	562
Arpaise	397
Benevento	16.534
Bonea	327
Bucciano	451
Buonalbergo	1.428
Calvi	1.191
Campoli del Monte Taburno	636
Casalduni	763
Castelpagano	530
Castelvenere	402
Cautano	988
Ceppaloni	1.630
Cerreto Sannita	494
Circello	933
Durazzano	348
Forchia	629
Fragneto L'Abate	368
Fragneto Monforte	602
Ginestra degli Schiavoni	53
Melizzano	427
Moiano	1.393
Molinara	867
Montesarchio	2.506
Paduli	545
Pago Veiano	993
Pannarano	920
Paolisi	424
Paupisi	124
Pietrelcina	698
Ponte	535
Puglianello	225
S. Giorgio del Sannio	2.042
S. Giorgio La Molara	1.215
S. Leucio del Sannio	1.120
S. Lorenzello	562
S. Marco dei Cavoti	727
S. Martino Sannita	680
San Nazzaro	535
S. Nicola Manfredi	1.166
S. Salvatore Telesino	963
S. Agata dei Goti	3.706
S. Angelo a Cupolo	1.683
S. Arcangelo Trimonte	125
Solopaca	621
Tocco Caudio	490
Baselice	347
Campolattaro	209
Castelfranco in Miscano	473
Castelpoto	659
Castelvetere in Val Fortore	374
Colle Sannita	596
Cusano Mutri	357
Dugenta	260
Faicchio	413
Foglianise	575
Foiano di Val Fortore	880
Frasso Telesino	197

	Importi (in milioni di lire)
Guardia Sanframondi	246
Limatola	613
Montefalcone di Val Fortore	254
Morcone	1.115
Pesco Sannita	439
Pietraroia	65
Pontelandolfo	465
Reino	461
S. Bartolomeo in Galdo	660
S. Lorenzo Maggiore	123
S. Lupo	61
S. Croce del Sannio	295
Sassinoro	88
Telese	190
Torrecuso	416
Vitulano	608
Totale	70.669

Comuni della provincia di Caserta:

	Importi (in milioni di lire)
Arienzo	1.056
Aversa	3.308
Capua	1.628
Maddaloni	588
S. Felice a Cancello	1.040
S. Maria a Vico	1.230
S. Maria Capua Vetere	1.149
Teano	1.677
Ailano	59
Alife	598
Alvignano	579
Baia e Latina	234
Bellona	306
Caianello	196
Caiazzo	737
Calvi Risorta	1.617
Camigliano	280
Cancello e Arnone	178
Capodrise	86
Carinaro	96
Carinola	522
Casagiove	159
Casal di Principe	521
Casaluce	106
Casapesenna	55
Casapulla	98
Caserta	2.279
Castel Campagnano	388
Castel di Sasso	96
Castello del Matese	17
Castel Morrone	6
Castelvolturno	251
Cellole	57
Cervino	178
Cesa	566
Conca della Campania	670
Curti	249
Dragoni	430
Falciano del Massico	134
Formicola	174
Francolise	598
Frignano	238
Galluccio	420
Giano Vetusto	275
Gioia Sannitica	390
Grazzanise	209
Gricignano di Aversa	234
Liberi	96
Lusciano	189
Macerata Campania	130
Marcianise	373
Marzano Appio	578
Mignano Monte Lungo	311
Mondragone	668
Orta di Atella	279
Parete	116
Pastorano	286
Piana di Monte Verna	222
Piedimonte Matese	568
Pietramelara	453
Pietravairano	278
Pignataro Maggiore	916
Pontelatone	87
Portico di Caserta	146
Prata Sannita	38
Pratella	57
Presenzano	82
Raviscanina	118
Recale	91
Riardo	70
Roccadevandro	823
Roccamonfina	498
Roccaromana	476
Rocchetta e Croce	102

	Importi (in milioni di lire)
Ruviano	354
S. Cipriano di Aversa	353
S. Gregorio Matese	59
S. Marcellino	246
S. Marco Evangelista	118
S. Nicola La Strada	113
S. Pietro Infine	15
S. Potito Sannitico	24
S. Prisco	251
S. Maria La Fossa	46
S. Tammaro	57
S. Angelo d'Alife	268
S. Arpino	106
Sessa Aurunca	995
Sparanise	488
Succivo	105
Teverola	66
Tora e Piccilli	314
Trentola Ducenta	321
Vairano Patenora	424
Valle Agricola	60
Valle di Maddaloni	38
Villa di Briano	234
Villa Literno	453
Vitulazio	259
Totale	39.780

Comuni della provincia di Napoli:

	Importi (in milioni di lire)
Acerra	2,419
Agerola	1.398
Boscotrecase	684
Carbonara di Nola	358
Casalnuovo di Napoli	1.053
Casamarciano	440
Casavatore	520
Casola di Napoli	622
Castellammare di Stabia	4.540
Cicciano	2.464
Comiziano	342
Ercolano	1.420
Frattamaggiore	817
Giugliano in Campania	1.833
Gragnano	3.271
Lettere	632
Liveri	411
Marigliano	2.108
Massalubrense	268
Meta	629
Monte di Procida	558
Napoli	19.960
Palma Campania	1.901
Piano di Sorrento	932
Pimonte	285
Portici	5.737
Pozzuoli	667
Roccarainola	1.614
S. Paolo Belsito	517
S. Agnello	446
S. Maria La Carità	449
S. Anastasia	1.288
S. Antonio Abate	1.768
S. Vitaliano	537
Saviano	820
Sorrento	832
Torre Annunziata	5.302
Torre del Greco	4.411
Vico Equense	592
Visciano	1.607
Afragola	4.599
Arzano	789
Bacoli	729
Barano d'Ischia	7
Boscoreale	1.651
Brusciano	246
Caivano	680
Calvizzano	363
Camposano	661
Cardito	246
Casandrino	248
Casoria	1.201
Castello di Cisterna	315
Cercola	457
Cimitile	517
Crispano	109
Frattaminore	154
Grumo Nevano	338
Marano di Napoli	487
Mariglianella	84
Melito di Napoli	78
Mugnano di Napoli	325
Nola	2.451
Ottaviano	669
Poggiomarino	242

	Importi (in milioni di lire)
Pollena Trocchia	74
Pomigliano d'Arco	607
Pompei	371
Procida	225
Qualiano	342
Quarto	296
S. Gennaro Vesuviano	380
S. Giorgio a Cremano	1.005
S. Giuseppe Vesuviano	512
S. Sebastiano al Vesuvio	212
S. Antimo	1.022
Scisciano	489
Somma Vesuviana	703
Striano	334
Terzigno	147
Trecase	258
Tufino	327
Villaricca	226
Volla	496
Totale . . .	102.124

Comuni della provincia di Foggia:

Accadia	1.000
Anzano di Puglia	1.150
Ascoli Satriano	1.000
Bovino	1.100
Candela	1.100
Castelluccio dei Sauri	450
Celle di S. Vito	331
Deliceto	700
Faeto	800
Monteleone di Puglia	800
Orsara di Puglia	500
Panni	950
Rocchetta S. Antonio	1.100
Sant'Agata di Puglia	800
Totale . . .	11.781

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 947,973 miliardi graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto interministeriale d'impegno sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1988

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 250

89A0070

DECRETO 12 ottobre 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 114,570 miliardi, per l'esercizio 1988, a favore dei comuni delle regioni Campania e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887 che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41 che incrementa ulteriormente il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/81, nella misura di lire 450 miliardi per il 1986, lire 1.050 miliardi per il 1987 e lire 2.500 miliardi per il 1988;

Vista la legge di bilancio 11 marzo 1988, n. 79, per l'esercizio 1988;

Vista la nota della regione Puglia n. 13357 del 1° ottobre 1986, con la quale viene trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica copia della deliberazione della giunta regionale n. 5032, per i successivi adempimenti del CIPE;

Vista la delibera del CIPE 14 ottobre 1986 con la quale sono, fra l'altro, assegnate risorse finanziarie, per l'esercizio 1988, ai comuni delle regioni Campania e Puglia, nell'ambito delle disponibilità recate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover impegnare, per il 1988, l'importo complessivo di lire 114,570 miliardi a favore dei comuni della regione Campania (lire 68,160 miliardi) e dei comuni della regione Puglia (lire 46,410 miliardi);

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 114,570 miliardi, esercizio 1988, è impegnato a favore dei comuni delle regioni Campania e Puglia come segue:

REGIONE CAMPANIA

	Importi (in milioni di lire)
Comuni della provincia di Avellino:	
S. Angelo dei Lombardi	2.558
Aiello del Sabato	247
Altavilla Irpina	1.263
Ariano Irpino	1.193
Atripalda	492
Avella	1.123
Bagnoli Irpino	387
Baiano	667
Candida	212
Capriglia Irpina	475
Casalbore	142
Cassano Irpino	299
Castel Baronia	352
Cervinara	878
Cesinali	660
Contrada	1.394
Forino	264
Frigento	159
Gesualdo	624
Grottaminarda	1.053
Guardia dei Lombardi	580
Luogosano	1.871
Manocalzati	1.631
Monteaguto	257
Montefalcione	440
Monteforte Irpino	477
Montefusco	509
Montella	1.193
Montemarano	562
Montemiletto	477
Mugnano del Cardinale	299
Nusco	177
Pietra de' Fusi	807
Pietra Stornina	352
Pratola Serra	983
Roccabascerana	229
Rocca S. Felice	1.381
Rotondi	446
S. Potito Ultra	550
S. Sossio Baronia	387
S. Angelo a Scala	212
S. Angelo all'Esca	257
S. Paolina	1.137
S. Stefano del Sole	633
Serino	913
Sturno	404
Torre Le Nocelle	404
Trevico	299
Villanova del Battista	247
Volturara Irpina	667
Zungoli	229
Comuni della provincia di Benevento:	
Foiano di Val Fortore	1.018
Arpaia	335
Buonalbergo	195
Forchia	931
Melizzano	422

	Importi (in milioni di lire)
Montesarchio	1.570
Paduli	264
Pago Veiano	615
Pannarano	247
Paolisi	212
S. Leucio del Sannio	387
S. Martino Sannita	229
S. Nicola Manfredi	335
S. Salvatore Telesino	110
S. Angelo a Cupolo	527
Comuni della provincia di Caserta:	
Conca della Campania	185
San Marcellino	115
Capua	816
S. Maria Capua Vetere	704
Comuni della provincia di Napoli:	
Afragola	335
Calvizzano	335
Casoria	404
Qualiano	475
S. Antimo	1.334
Volla	716
Acerra	282
Casavatore	983
Castellammare di Stabia	734
Ercolano	734
Frattamaggiore	1.123
Gragnano	1.835
Lettere	282
Monte di Procida	624
S. Anastasia	1.468
S. Paolo Belsito	110
Torre Annunziata	1.316
Torre del Greco	2.017
Comuni della provincia di Salerno:	
Caggiano	142
Battipaglia	1.637
Castel S. Giorgio	702
Castel S. Lorenzo	177
Castiglione dei Genovesi	352
Cava dei Tirreni	545
Contursi	685
Corbara	220
Eboli	177
Nocera Inferiore	911
Nocera Superiore	1.193
Oliveto Citra	195
Petina	387
Roccapiemonte	720
Sala Consilina	195
Salerno	1.618
S. Rufo	229
S. Egidio del Montalbino	229
Totale ...	68.160

REGIONE PUGLIA

Comuni della provincia di Foggia:

Interventi di consolidamento

	Importi (in milioni di lire)
Anzano di Puglia	200
Ascoli Satriano	314
Bovino	500
Deliceto	300
Faeto	400
Orsara di Puglia	200
Panni	200
Rocchetta S. Antonio	600
S. Agata di Puglia	350

Interventi nel settore agricolo, ex art. 18 legge n. 219/81

	Importi (in milioni di lire)
Comunità montana del subappennino Dauno	980
Accadia	535
Anzano di Puglia	198
Ascoli Satriano	2.045
Bovino	1.046
Candela	790
Castelluccio dei Sauri	733
Celle S. Vito	216
Deliceto	972
Faeto	578
Monteleone di Puglia	569
Orsara di Puglia	830
Panni	183
Rocchetta S. Antonio	229
S. Agata di Puglia	955

Interventi di edilizia privata e pubblica	Importi (in milioni di lire)
Accadia	3.700
Anzano	3.050
Ascoli Satriano	2.850
Bovino	2.900
Candela	2.950
Castelluccio dei Sauri	1.150
Celle S. Vito	640
Deliceto	2.000
Faeto	1.900
Monteleone di Puglia	2.500
Orsara di Puglia	1.500
Panni	2.950
Rocchetta S. Antonio	2.190
S. Agata di Puglia	2.207
Totale	46.410

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1988

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 251

89A0071

DECRETO 16 novembre 1988.

Impegno della somma di L. 316.156.470, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Liguria, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto 3 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1984, registro n. 1, foglio n. 368, con il quale è stata impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1983, la somma complessiva di lire 481,904 miliardi, secondo le modalità deliberate dal CIPE con la delibera 22 dicembre 1983;

Visto, inoltre, il proprio decreto del 31 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1985, registro n. 1, foglio n. 131, con il quale è stata impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1983, l'ulteriore somma di L. 30.350.800.000;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, con il quale è stato impegnato a favore della Cassa depositi e prestiti l'ulteriore importo di L. 108.752.200.000, per la copertura integrale dei progetti regionali di cui alle delibere CIPE del 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 161477 del 15 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1988, registro n. 1, foglio n. 331, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1988, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 6.996.524.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 25 «Disinquinamento Savona - FIO/C» di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Considerato che per il detto progetto n. 25, è già stata erogata la somma di L. 18.868.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma complessiva di L. 27.985.843.530 quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 47.170.000.000 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 1983 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 316.156.470;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI, pari a L. 6.996.524.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 316.156.470, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 25 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 6.680.367.530 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 6.680.367.530 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera del 22 dicembre 1983;

Delibera:

Art. 1.

La somma di L. 316.156.470 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 25 «Disinquinamento Savona - FIO/C» di cui alla richiamata delibera CIPE del 22 dicembre 1983.

Art. 2.

Il relativo onere di L. 316.156.470 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmetto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro: FANFANI

Registro alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 256

89A0077

DECRETO 16 novembre 1988.

Impegno della somma di L. 140.027.560, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. (FIO 1984 - anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di L. 504.848.400.000 pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 153441 del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1988, registro n. 38, foglio n. 356, con il quale viene recata, per il 1988, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 1.998.997.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 47 «Disinquinamento Grado - FIO/B-84 Friuli-Venezia Giulia» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per il detto progetto n. 47, è già stata erogata la somma di L. 7.422.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale del 21 settembre 1985) nonché la somma di L. 3.997.972.440 quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 11.560.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 140.027.560;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della seconda tranche BEI, pari a L. 1.998.997.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 140.027.560, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 47 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 1.858.969.440 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 1.858.969.440 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera CIPE del 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 140.027.560 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 47 «Disinquinamento Grado - FIO/B-84» di cui alla richiamata delibera CIPE 22 febbraio 1985.

Art. 2.

Il relativo onere di L. 140.027.560 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 257

89A0064

DECRETO 16 novembre 1988.

Impegno della somma di L. 1.364.182.900, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. (FIO 1984 - anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di L. 504.848.400.000 pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 161476 del 15 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1988, registro n. 43, foglio n. 17, con il quale viene recata, per il 1988, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 2.998.510.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali n. 33 e 34 «Acque Abruzzo - FIO/C» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per i detti progetti n. 33 e n. 34, è già stata erogata la somma di L. 23.958.900.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale del 21 settembre 1985) nonché la somma di L. 11.993.917.100 quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 37.317.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.364.182.900;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI, pari a L. 2.998.510.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.364.182.900, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti n. 33 e n. 34 sopraindicati e si rende quindi disponibile un importo di L. 1.634.327.100 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 1.634.327.100 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera CIPE del 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.364.182.900 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento dei progetti n. 33 e 34 «Acque Abruzzo - FIO/C» di cui alla richiamata delibera CIPE 22 febbraio 1985.

Art. 2.

Il relativo onere di L. 1.364.182.900 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 258

89A0065

DECRETO 16 novembre 1988.

Impegno della somma di L. 1.888.206.885, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. (FIO 1984 - anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di L. 504.848.400.000 pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 171044 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1988, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 9.994.986.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 32 «Porto turistico Pescara» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per il detto progetto n. 32 «Porto turistico Pescara», è già stata erogata la somma di L. 24.898.800.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale del 21 settembre 1985) nonché la somma di L. 11.993.993.115 quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 38.781.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.888.206.885;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI, pari a L. 9.994.986.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.888.206.885, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 32 «Porto turistico Pescara» sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 8.106.779.115 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 8.106.779.115 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera CIPE del 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.888.206.885 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 32 «Porto turistico Pescara» di cui alla richiamata delibera CIPE 22 febbraio 1985.

Art. 2.

Il relativo onere di L. 1.888.206.885 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 259

89A0066

DECRETO 16 novembre 1988.

Impegno della somma di L. 4.997.493.000, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Liguria, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. (FIO 1985 - anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1985, la somma complessiva di lire 978,092 miliardi, pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 5 della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 171045 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1988, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 4.997.493.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 77 «Palazzo ducale Genova - FIO/A» di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il detto progetto n. 77 «Palazzo ducale Genova - FIO/A», è già stata erogata la somma di L. 9.451.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale del 25 giugno 1986), relativa al finanziamento complessivo di L. 18.966.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare il sopracitato importo di L. 4.997.493.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 77 «Palazzo ducale Genova - FIO/A» di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.997.493.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 77 «Palazzo ducale Genova - FIO/A» di cui alla richiamata delibera CIPE 6 febbraio 1986.

Art. 2.

Il relativo onere di L. 4.997.493.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 260

89A0067

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1988.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1989 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni d'imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per l'attuazione dei predetti programmi, nonché procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari in data 6 dicembre 1988;

Decreta:

Capo I

CAPACITÀ OPERATIVA

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacità operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II e III.

2. La Guardia di finanza si atterrà, nella propria attività di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.

Art. 2.

1. Il numero dei controlli da effettuare, corrispondente ai periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni o avrebbero dovuto riferirsi quelle omesse, sarà commisurato alla consistenza del personale disponibile alla data più recente, tenendo conto della capacità operativa media per addetto che potrà essere differenziata con riferimento ai tipi di soggetti d'imposta, compresi i sostituti, ai mezzi istruttori da impiegare, alle qualifiche del personale, all'entità delle incombenze diverse dalle attività programmate e ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonché alle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio entro percentuali di adeguamento predeterminate.

2. Nelle circolari di attuazione del presente decreto, le direzioni generali stabiliranno la quota da destinare, nell'ambito della complessiva capacità operativa di ciascun ufficio o compartimento, alla effettuazione dei controlli mediante verifica generale, con apposita programmazione per ufficio o ispettorato. I verbali relativi, anche se utilizzati in corso d'anno, verranno computati ai fini della priorità stabilita dall'art. 6, comma 1.

3. Potranno altresì essere predeterminati, anche in rapporto a quanto stabilito dall'art. 5, le percentuali ed i criteri d'impiego della capacità operativa in accessi ed ispezioni diversi dalle suddette verifiche.

4. Potranno pure essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui agli articoli 21 e 22, altre attività od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o conseguenziali.

5. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi e ai controlli formali, salvo quanto previsto, esclusivamente per situazioni di manifesta eccezionalità, dall'art. 22, commi 3 e 4.

6. In corso d'anno, la capacità operativa dei singoli uffici potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale ed a variazioni numeriche del personale disponibile.

7. La Guardia di finanza procederà alle verifiche generali di cui all'art. 9 e all'art. 10, comma 2, nonché ai controlli globali a sorteggio di cui agli articoli 18, 19 e 20. A tali fini, la capacità operativa del Corpo viene determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Comando generale.

Art. 3.

1. Sulla base dei criteri specifici di determinazione della capacità operativa stabiliti dalla Direzione generale delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, i rispettivi ispettorati compartimentali comunicheranno alle suddette direzioni le proprie proposte circa il numero dei controlli e delle verifiche da programmare ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, per la definitiva determinazione da parte delle stesse direzioni generali.

Art. 4.

1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3, gli uffici formeranno, nel rispetto delle norme del presente decreto, elenchi di posizioni da sottoporre a controllo nel corso dell'anno 1989.

2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre, salva l'osservanza dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, per i verbali pervenuti dopo tale data.

4. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attività di verifica nell'ambito del compartimento.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le direzioni generali di cui agli articoli precedenti promuoveranno intese con la Direzione generale degli affari generali e del personale, per definire i criteri più idonei ad incrementare l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, con particolare riguardo all'impiego di mezzo di trasporto proprio da parte degli incaricati, ed anche in ordine alla priorità nell'impiego dei mezzi finanziari occorrenti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Sulla base di tali intese, verranno prontamente emanate le conseguenti direttive agli organi periferici interessati, adottando ogni idonea misura per la più sollecita corresponsione delle indennità spettanti ai suddetti incaricati.

Capo II

CRITERI SELETTIVI GENERALI

Art. 6.

1. Una quota non superiore al 40% della complessiva capacità operativa di ciascun ufficio sarà impiegata nell'utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica relativa alla gestione di ciascun soggetto per almemo un'intera annualità e per un settore impositivo. I verbali elevati a seguito di accessi o di ispezioni, non aventi il contenuto suddetto, saranno utilizzati dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto nella predetta quota e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette nell'ambito della quota di cui alla lettera *b)* del successivo comma.

2. La residua quota destinata ai controlli sostanziali sarà ripartita in pari misura tra le posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli da 11 a 14;

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie, tenendo prioritariamente conto dei verbali di cui all'ultimo periodo del primo comma, o dei soggetti nei confronti dei quali ritengono di procedere.

3. Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno un quarto della capacità operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette destinata ai controlli sostanziali sarà riservato al controllo delle posizioni fiscali di soggetti societari, enti e persone fisiche a contabilità ordinaria.

4. Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno un quarto della capacità operativa degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto destinata ai controlli di cui al secondo comma sarà riservato al controllo dei soggetti con dichiarazioni a creditto, con particolare riferimento alle segnalazioni di anomalia originate dal controllo formale della dichiarazione annuale e di quelle di cui all'articolo 12.

5. Le proporzioni di cui ai commi 2 e seguenti saranno osservate anche nell'apposita programmazione dei controlli mediante verifiche generali.

6. Le proporzioni stabilite dai commi precedenti potranno essere modificate per fondati motivi. La valutazione di proficuità di cui all'art. 7 è ammessa tra tali motivi solamente per i controlli eventualmente eccedenti la capacità operativa predeterminata e le singole quote di essa. Dovranno, peraltro, effettuarsi i controlli di cui alla lettera *a)* del comma 2 anche oltre la proporzione ivi stabilita, qualora gli elementi di cui alla lettera *b)*, concretamente in possesso degli uffici, facciano prevedere, in base alla suddetta valutazione, risultati meno proficui per l'accertamento.

7. Al termine del primo semestre la Direzione generale delle imposte dirette e la Direzione generale delle tasse accerteranno le giacenze dei verbali di verifica presso ciascun ufficio. In relazione al numero delle annualità da esaminare, potranno proporre al Ministro eventuali modifiche, anche per singoli uffici, alle proporzioni stabilite nei commi precedenti.

Art. 7.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, e quanto ulteriormente previsto all'art. 15, la selezione dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o d'imposta, rapportato alla capacità operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti, con particolare riguardo alle segnalazioni di reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento, e dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti.

Art. 8.

1. I controlli dovranno riguardare i periodi di imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema, ovvero risultino di agevole reperimento:

a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi d'imposta interessati dalla verifica stessa, salva la priorità da assicurare a quelle annualità per le quali debba evitarsi la scadenza del termine di fidejussione per rimborsi di notevole entità;

b) per i controlli senza verifica, da liste di segnalazioni di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;

c) per gli altri controlli senza verifica, i due periodi controllabili più recenti, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere più proficua l'effettuazione su periodi diversi.

2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro, i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, lettera *c)*, potranno concernere anche annualità diverse da quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1.

3. Le verifiche degli uffici e degli ispettorati compartimentali, anche se relative a posizioni segnalate da liste, dovranno riguardare le due più recenti annualità per le quali siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate la regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale.

4. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

5. L'estensione dei controlli e delle verifiche a periodi diversi non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza, se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 7 ovvero l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

Art. 9.

Nell'ambito della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, e fino al limite massimo del 50% di quella riservata alle segnalazioni da liste selettive, la Guardia di finanza potrà essere impegnata nell'esecuzione di verifiche:

a) nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dalle competenti direzioni generali;

b) nei confronti di soggetti non compresi nella precedente lettera *a)* sulla base di segnalazioni provenienti dagli ispettorati compartimentali, conformemente alle direttive loro impartite dalle rispettive direzioni generali d'intesa con il Comando generale della Guardia di finanza.

Capo III

LISTE AUTOMATIZZATE O A FORMAZIONE LOCALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1989, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della rispettiva capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttività dell'azione di accertamento.

2. I predetti centri informativi invieranno al Comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre a verifica generale, formate sulla base dei criteri indicati nel comma 1.

3. I medesimi centri informativi provvederanno inoltre a fornire agli uffici ed al Comando generale della Guardia di finanza le informazioni, relative alla posizione dei soggetti segnalati, con riferimento agli altri criteri selettivi.

4. Le liste nominative elaborate dai centri informativi, tenendo anche conto della rilevanza delle anomalie emerse in base ai criteri indicati negli articoli 11 e 12, saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa destinata all'esame delle posizioni segnalate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6 comma 2, lettera *a)*.

Art. 11.

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) soggetti che, per il periodo d'imposta 1985, non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

b) persone fisiche iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in possesso di licenza di commercio di pubblico esercizio e di partita IVA fin dal 1983 che, pur risultando entro lo stesso anno cessionari di aziende e/o di aver comunque utilizzato locali ad uso commerciale, non hanno dichiarato redditi d'impresa per il 1985;

c) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1985, compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;

d) persone fisiche che, nel corso dell'anno 1984, hanno acquisito, con atti di compravendita, donazione, successione o assegnazione, beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati per l'anno successivo, ovvero hanno ceduto nel 1986 beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

e) persone fisiche che, da contratti registrati nell'anno 1984, risultano locatrici di fabbricati e per il 1985 non hanno dichiarato redditi di fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore ai redditi lordi risultanti dagli atti del registro;

f) persone fisiche per le quali i redditi complessivi lordi, dichiarati per il periodo d'imposta 1985, risultano incongruenti, tenuto anche conto della loro composizione, rispetto a quelli ad esse attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, valutati ai sensi del decreto ministeriale 17 novembre 1986;

g) soggetti esercenti attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1985, non risultano aver presentato per il biennio 1984-85 la dichiarazione quali sostituti d'imposta;

h) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1987-31 dicembre 1988, accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito;

i) persone fisiche ed associazioni tra artisti o professionisti, depositari di scritture contabili, che risultano aver dichiarato, per l'anno 1986, un volume d'affari incongruente con il numero e/o la rilevanza dei soggetti depositanti;

l) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi tra 2 e 100 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1985 hanno esposto rapporti tra ricavi e le immobilizzazioni tecniche, tenuto anche conto delle locazioni finanziarie, notevolmente divergenti dalla media del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato, in presenza di scostamenti di segno opposto dei rapporti tra il costo del lavoro e i ricavi;

m) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1985, hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato;

n) soggetti che non hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1984, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740/P1;

o) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo d'imposta 1985, hanno usufruito delle deduzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, con riferimento ai soci che hanno richiesto deduzioni a tale titolo relativamente ad altri redditi o che hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo di notevole entità o di lavoro dipendente, diverso dalle pensioni;

p) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e/o collaboratori di imprese familiari di cui allo stesso art. 5, che, per l'anno 1985, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed ai quali risultano imputate quote di reddito nelle dichiarazioni delle società e/o dei titolari delle imprese familiari nonché persone fisiche che, per lo stesso periodo di imposta, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi pur risultando aver percepito utili da società di capitale;

q) soggetti a contabilità ordinaria che, sulla base dei dati esposti nel prospetto del bilancio per il periodo d'imposta 1985 e in relazione allo specifico settore economico di appartenenza, evidenziano un ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti superiore al limite massimo di deducibilità consentito in relazione alla consistenza dei crediti verso la clientela e del fondo svalutazione crediti;

r) soggetti in regime forfettario che, per l'anno 1985, hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiore a quello dichiarato dal gruppo omogeneo di appartenenza definito principalmente con riferimento al tipo di attività ed agli altri elementi elencati nel comma 29 art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

s) soggetti i quali abbiano dichiarato, per l'anno 1985, redditi imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti effettuati per almeno uno degli anni d'imposta 1982 e 1983 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1984, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

t) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1985, redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a L. 60.000.000 e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo;

u) soggetti a contabilità ordinaria che hanno dichiarato redditi di impresa, per i quali, nel periodo di imposta 1985, la somma dei costi del personale e del costo del venduto risulta elevata rispetto al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

v) persone fisiche che, per l'anno 1985, hanno dichiarato redditi di fabbricati per un ammontare superiore a L. 25.000.000, la cui incidenza sul reddito complessivo è superiore al 50 per cento;

z) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, nel corso degli anni 1984, 1985 e 1986, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nonché di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) in adempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo d'imposta 1985;

c) volume d'affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e/o di lavoro autonomo, dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

d) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *d)* del comma 1 risultanti locatori negli anni 1984 e/o 1985;

e) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *f)* del comma 1 risultanti locatari negli anni 1984 e/o 1985;

f) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e/o collaboratori d'imprese familiari, di cui allo stesso articolo, che, per l'anno 1985, non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano e dei titolari delle imprese familiari, nonché persone fisiche che non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, per lo stesso periodo d'imposta, utili che risultano loro corrisposti da società di capitale;

g) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni inesistenti;

h) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni inesistenti;

i) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

l) soggetti che hanno omesso nella dichiarazione per il 1985 l'indicazione degli elementi richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 12.

1. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cu all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più, rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a L. 780.000.000 nel 1986, dando priorità a quelli per i quali nel 1985 risulta un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti, al netto dei beni strumentali e aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che maggiormente si discosta, per difetto, dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività.

Sono considerate relativamente più rilevanti le attività con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o dell'entità del volume di affari;

b) soggetti in regime di contabilità ordinaria esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione con volume di affari inferiore a lire 780.000.000 nel 1986, attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato, in base alle dichiarazioni relative all'anno 1985, un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta, per difetto, dal valore mediano, rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e provincie con analoghe condizioni socio-economiche;

c) società di capitale, escluse quelle esercenti attività di servizi, per le quali, relativamente all'anno 1986, risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiori a 15, che si discosta, per difetto, dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

d) soggetti esercenti attività di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali, relativamente all'anno 1986, il rapporto fra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS si discosta, per difetto, dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

e) artisti e professionisti, eccettuati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, per i quali, relativamente all'anno 1986, il rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, aumentato di 1, si discosta, per difetto, dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza definito con riferimento a tipo di attività, anno di apertura della partita IVA e classe di età, dando priorità ai soggetti per i quali il rapporto tra volume di affari e il numero medio annuo dei dipendenti, aumentato di una unità è inferiore al reddito medio lordo da lavoro dipendente per l'anno 1985;

f) soggetti che, per il triennio 1984-1985-1986, o, se hanno richiesto rimborsi accelerati per il 1987, per il triennio 1985-1986-1987, hanno sempre esposto un volume di acquisti, al netto dei beni strumentali, maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti d'imposta.

Sono esclusi i soggetti dichiarati falliti per l'esercizio di attività diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

g) soggetti che, per il triennio 1984-1985-1986, hanno esposto una rilevante situazione creditoria netta complessiva dando la priorità ai soggetti per i quali si verificano minori scostamenti tra l'aliquota media delle vendite e quella degli acquisti.

Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

h) soggetti esercenti attività comprese nei codici:

0140, 0600, 1300, 1400, 1500, 1510, 1520, 2360, 3210, 3320, 3505, 4016, 4025, 4026, 4031, 4033, 4041, 4042, 4044, 4053, 4054, 4059, 4220, 4228, 4233, 4253, e 4258, per i quali, per l'anno 1986, dagli elenchi dei clienti e fornitori risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

i) soggetti che, avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1985, hanno omesso quella per il 1986.

Nelle segnalazioni sarà data la precedenza ai soggetti che per il 1985 hanno evidenziato un volume d'affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate del totale degli acquisti;

l) persone fisiche, esclusi i professionisti, che, avendo cessato l'attività nel 1986, hanno chiesto una nuova partita IVA e hanno esposto, con riferimento alla data di cessazione, un volume d'affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate degli acquisti effettuati con la precedente partita IVA.

Sarà data la precedenza ai soggetti che abbiano richiesto la partita IVA per la stessa attività e/o presso lo stesso ufficio;

m) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze nel periodo 1° dicembre 1987-31 dicembre 1988, accertamenti operati dagli uffici delle imposte dirette per redditi d'impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi utili ai fini IVA. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'IVA;

n) soggetti che hanno presentato nel 1986 il mod. 99-*bis*, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultino superiori al plafond annuale disponibile;

o) soggetti in regime di contabilità semplificata nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, negli anni 1986, 1987 e 1988, almeno tre verbali di violazioni agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

p) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1986 che, per lo stesso anno, hanno presentato dichiarazioni a rimborso al netto dei crediti riportati. Saranno esclusi dalla selezione, i soggetti i cui crediti maturati nello stesso anno siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

q) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1986 che, per lo stesso anno, hanno espòsto volumi d'affari inferiori a quelli mediamente dichiarati per gli anni 1984 e 1985;

r) soggetti i quali abbiano dichiarato per l'anno 1986 un volume d'affari inferiore a quello risultante da rettifiche o accertamenti eseguiti per almeno uno degli anni d'imposta 1983 e 1984 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1985, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

s) costruttori e imprese di costruzione compresi nei codici 3500, 3505, 3510 e 6900 che nel triennio 1984, 1985 e 1986 hanno esposto una rilevante quota di cessioni ad aliquota agevolata rispetto alla media dei volumi d'affari.

Sarà data la precedenza ai soggetti che nel triennio abbiano complessivamente evidenziato un rapporto tra i volumi d'affari e i volumi degli acquisti meno elevato.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi accelerati o infrannuali liquidati dopo il 1° gennaio 1988;

b) violazioni constatate negli anni 1986 e/o 1987 in materia di bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA e di fatturazione;

c) segnalazioni della Guardia di finanza e di altri uffici IVA, di cui ai modelli 103 e 104, trasmessi al centro informativo;

d) omessa compilazione della sezione 1 del quadro *A* della dichiarazione modello 11-*bis* presentata nel 1987 per il 1986;

e) rappresentanza, per le società, da parte di persona fisica che, per l'ultimo anno per il quale siano disponibili le dichiarazioni dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da lavoro dipendente o da pensione.

Art. 13.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno al controllo delle posiziòni fiscali dei soggetti che nel 1985 hanno ottenuto rimborsi di imposte deducibili, omettendone successivamente la dichiarazione, nonché dei soggetti segnalati da parte dei competenti ispettorati compartimentali cui negli anni 1985 e/o 1986 siano stati corrisposti, da enti pubblici e privati, contributi a fronte di spese mediche integralmente dedotte in dichiarazione.

Art. 14.

1. Gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto formeranno liste locali di soggetti operanti nel settore dell'editoria per i controlli mirati a verificare il corretto assoggettamento ad IVA degli altri beni ceduti congiuntamente a pubblicazioni periodiche — in relazione alle aliquote IVA dei beni acquistati ed a quelle applicate sui beni ceduti — con priorità nei confronti degli operatori che espongono maggiori posizioni creditorie.

Art. 15.

1. Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11 e 12, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attività, ai seguenti criteri:

a) la capacità operativa destinata alle liste sarà, di norma, ripartita in misura proporzionale al numero dei soggetti segnalati nell'ambito di ciascuna lista salvo quanto previsto al successivo comma 2;

b) per le liste formate sulla base di più criteri selettivi sarà tenuto conto del numero e della rilevanza delle anomalie segnalate;

c) per le liste con elementi di riscontro, di cui alle lettere *a), c), d), e), f), n), o), p),* del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere *h)* ed *o)* del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti;

d) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche della Guardia di finanza sui soggetti di cui ai criteri *h)* e *p)* dell'art. 12 interesseranno anche il periodo considerato dai criteri medesimi.

2. Gli uffici riserveranno il 20% della capacità operativa all'utilizzo degli elementi segnalati in base ai criteri *f)* del comma 1 dell'art. 11 ed *f)* del comma 1 dell'art. 12.

Art. 16.

1. Oltre a quanto previsto da comma 2 dell'art. 11, per i soggetti indicati alla lettera *f)* dello stesso comma, il centro informativo delle imposte dirette trasmetterà agli uffici appositi avvisi automatizzati, riguardanti i periodi d'imposta 1983 e 1984, per l'accertamento da disporre — previo opportuno riscontro — entro il più generale ambito di applicazione dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 17.

1. I controlli, anche mediante verifica, eseguiti dagli uffici sui soggetti compresi nelle liste trasmesse dai centri informativi e nelle liste a formazione locale, saranno imputati alla quota di capacità operativa di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 6, se relativi a liste formate sia in base al presente decreto sia in base ai decreti riguardanti i due precedenti anni di programma. I controlli effettuati su liste ancora anteriori saranno imputati alla quota di cui alla lettera *b)* dello stesso comma.

2. La Guardia di finanza proseguirà l'attività di verifica sulla base delle liste trasmesse ai sensi dei decreti relativi ai due precedenti anni di programma.

Capo IV

CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 18.

1. I controlli globali a sorteggio di cui al comma 7 dell'art. 2 saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1987 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1986, 1987 e 1988, almeno tre verbali di violazione

degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1988 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1986 un volume di affari superiore a 200 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi ad operazioni non imponibili nel mod. 99-*bis;*

c) soggetti IVA in regime di contabilità semplificata che nel triennio 1985, 1986 e 1987 hanno dichiarato volumi di affari compresi tra 650 e 780 milioni di lire con variazioni annue inferiori a quelle dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale;

d) soggetti che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 1985 redditi d'impresa o di lavoro autonomo, derivanti da attività esercitata nei sottoindicati settori, compresi nelle fasce specificate:

1) fra 40 e 80 milioni di lire: prodotti ortofrutticoli (cod. 4019); articoli d'installazione (cod. 4032); macchine ed attrezzi agricoli (cod. 4034); macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra (cod. 4035); vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento (cod. 4051), dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori (cod. 4061);

2) fra 20 e 50 milioni di lire: servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (cod. 6420); servizi sanitari privati (cod. 6410);

3) fra 15 e 35 milioni di lire: commercialisti e fiscalisti (cod. 8500); ingegneri e architetti (cod. 8600); matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati (cod. 8700); geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati (cod. 8900); servizi vari non altrove classificati (cod. 6900).

Art. 19.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)* 45 per cento;

categoria *b)* 20 per cento;

categoria *c)* 10 per cento;

categoria *d)* 25 per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 20.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi d'imposta più recenti e quello in corso.

2. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controlli, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero i componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

3. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica generale dopo il 31 dicembre 1986.

4. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 3 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 19, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

5. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

Capo V

CONTROLLI FORMALI

Art. 21.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, tenendo conto della loro capacità operativa.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti d'imposta, nonché altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti d'imposta e oneri personali di notevole importo.

Art. 22.

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari sulla base della capacità operativa degli uffici.

2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti d'imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso normale presentate nel 1985 e le dichiarazioni annuali presentate nel 1988, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente.

3. Per gli uffici che dovessero ancora controllare un numero rilevante di segnalazioni di irregolarità relative ad annualità precedenti, i competenti ispettorati compartimentali presenteranno proprie proposte alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

4. La procedura di cui al comma 3 sarà seguita, esclusivamente per situazioni di manifesta eccezionalità, anche per gli uffici che dovessero ancora procedere al controllo formale di un numero rilevante di dichiarazioni con richiesta di rimborso relative ad annualità precedenti.

Art. 23.

1. Ad integrazione dei dati disponibili via terminale, i centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari trasmetteranno periodicamente agli ispettorati compartimentali ed agli uffici le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

89A0092

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 gennaio 1989.

Individuazione delle operazioni portuali riservate alle maestranze operanti nei porti nazionali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108 e 112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140, 203 e 526 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, la legge 14 novembre 1961, n. 1268, la legge 1° marzo 1968, n. 173, la legge 9 febbraio 1963, n. 223, la legge 9 luglio 1967, n. 589 e la legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti, rispettivamente, la istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell'Ente autonomo del porto di Palermo, del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, dell'Ente autonomo del porto di Savona, dell'Ente autonomo del porto di Trieste e del Consorzio autonomo del porto di Napoli, in forza dei quali le competenze degli uffici del lavoro portuale sono state devolute agli enti stessi;

Visti il decreto ministeriale 7 gennaio 1957 e quelli successivi, concernenti l'istituzione di uffici del lavoro portuale;

Visti il decreto ministeriale 8 gennaio 1957 e quelli successivi, recanti l'estensione, a norma dell'art. 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), della disciplina del lavoro portuale nei porti e approdi di minor traffico;

Considerato che i decreti ministeriali sopracitati si limitano ad istituire gli uffici del lavoro portuale, nonché ad estendere la disciplina del lavoro portuale nei porti e approdi di minor traffico, senza alcuna specificazione, in ordine agli ambiti delle competenze dei suddetti uffici, nonché alla individuazione delle operazioni portuali;

Tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali affermatisi in ordine all'individuazione delle operazioni portuali in riserva;

Tenuto conto, altresì, delle innovazioni tecnologiche introdotte nella movimentazione delle merci e nell'espletamento delle relative operazioni portuali;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di esercitare la potestà amministrativa prevista dall'art. 148 del regolamento marittimo al fine di provvedere ad una specificazione delle operazioni che rimangono escluse dalla riserva prevista dall'art. 110 del codice della navigazione a favore delle compagnie o gruppi portuali e di integrare, in tal senso, i decreti ministeriali 7 e 8 gennaio 1957 e quelli successivi sopra specificati;

Udita l'Avvocatura generale dello Stato;

Sentiti i capi dei compartimenti marittimi;

Attese la natura e le finalità interpretative della specificazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Per i porti di Ancona, Anzio, Arbatax, Augusta, Baia, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Fiumicino, Crotone, Gaeta, Formia, Gallipoli, Gela, Genova, Imperia, La Spezia, Licata, Lipari, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli,

Napoli, Olbia, Palermo, Termini Imerese, Pantelleria, Pescara, Piombino, Portoempedocle, Portoferraio, Porto Nogaro, Porto S. Stefano, Portoscuso, Porto Torres, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria, Riposto, Salerno, S. Antioco, Savona, Siracusa, Taranto, Torre Annunziata, Portici, Trani, Trapani, Trieste, Venezia, Viareggio, Vibo Valentia Marina, Capri, Lampedusa, i decreti istitutivi degli uffici del lavoro portuale di cui all'art. 141 del regolamento marittimo nonché quelli emanati ai sensi del successivo art. 146, indicati nelle premesse, nonché quelli previsti dall'art. 526 del regolamento marittimo sono integrati — per quanto concerne l'individuazione delle operazioni portuali riservate alle maestranze portuali — nei termini specificati nell'articolo successivo.

Art. 2.

Costituiscono operazioni portuali — come tali riservate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 110 del Codice della navigazione, alle compagnie o gruppi portuali — quelle collegate alla movimentazione delle merci e di ogni altro materiale nel porto in connessione con l'arrivo e la partenza della nave.

Non rientrano, comunque, fra le operazioni portuali espletate in riserva dalle compagnie o gruppi portuali:

1) la conduzione dei mezzi meccanici fissi o mobili, ove non in dotazione delle compagnie o gruppi portuali;

2) le operazioni che, in base alle dotazioni ed ai sistemi tecnologici utilizzati, non richiedono l'impiego di manodopera;

3) le operazioni di documentazione della merce, nonché quelle di custodia, aereazione, refrigerazione, pulitura, imballaggio e simili;

4) la movimentazione, la manipolazione, la conservazione e la custodia delle merci nell'ambito delle aree o locali in concessione a operatori portuali;

5) le operazioni di carattere nautico o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'equipaggio della nave;

6) le operazioni meramente meccaniche, quali l'aggancio delle manichette o la manovra di valvole riguardanti il flusso di prodotti sbarcati o imbarcati a mezzo di tubazioni;

7) la movimentazione delle provviste di bordo;

8) l'imbarco e lo sbarco di materiale delle Forze armate e di altre amministrazioni statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A0118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella Vicenza oro - Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Vicenza oro - Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria, che avrà luogo a Vicenza dal 15 gennaio 1989 al 22 gennaio 1989.

89A0133

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 10 gennaio 1989, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa a r.l., con sede in Arezzo, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

89A0111

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 7

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 28 gennaio 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Chieti. — Intestazione: Scuola media statale «C. De Lollis» di Chieti. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A5251

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1311,350	1311,350	1311,50	1311,350	1311,350	1311,350	1311,490	1311,350	1311,350	1311,35
Marco germanico	736,200	736,200	736,50	736,200	736,200	736,200	736,010	736,200	736,200	736,20
Franco francese	215,500	215,500	216 —	215,500	215,500	215,500	215,480	215,500	215,500	215,50
Fiorino olandese	652,050	652,050	652,50	652,050	652,050	652,050	652,040	652,050	652,050	652,05
Franco belga	35,108	35,108	35,10	35,108	35,108	35,108	35,100	35,108	35,108	35,10
Lira sterlina	2378 —	2378 —	2380 —	2378 —	2378 —	2378 —	2377,450	2378 —	2378 —	2378 —
Lira irlandese	1965,800	1965,800	1969 —	1965,800	1965,800	1965,800	1965,900	1965,800	1965,800	—
Corona danese	190,640	190,640	190,65	190,640	190,640	190,640	190,630	190,640	190,640	190,65
Dracma	8,846	8,846	8,88	8,846	—	—	—	8,846	8,846	—
E.C.U.	1531,750	1531,750	1531,50	1531,750	1531,750	1531,750	1531,750	1531,750	1531,750	1531,75
Dollaro canadese	1097,300	1097,300	1098,75	1097,300	1097,300	1097,300	1097,300	1097,300	1097,300	1097,30
Yen giapponese	10,516	10,516	10,52	10,516	10,516	10,516	10,516	10,516	10,516	10,51
Franco svizzero	866,970	866,970	867,50	866,970	866,970	866,970	866,970	866,970	866,970	866,97
Scellino austriaco	104,664	104,664	104,80	104,664	104,664	104,664	104,664	104,664	104,664	104,66
Corona norvegese	200 —	200 —	200 —	200 —	200 —	200 —	200 —	200 —	200 —	200 —
Corona svedese	213,900	213,900	213,90	213,900	213,900	213,900	213,900	213,900	213,900	213,90
FIM	315,880	315,880	315,75	315,880	315,880	315,880	315,880	315,880	315,880	—
Escudo portoghese	8,954	8,954	8,93	8,954	8,954	8,954	8,954	8,954	8,954	8,95
Peseta spagnola	11,617	11,617	11,66	11,617	11,617	11,617	11,617	11,617	11,617	11,62
Dollaro australiano	1144,350	1144,350	1140 —	1144,350	1144,350	1144,350	1144,350	1144,350	1144,350	1144,35

Media dei titoli del 4 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,250
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,850
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,675
» » » 21- 4-1987/94	72,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,150
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	89,925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,700
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,825
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	102 —
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,625
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	99,725
» » » » 1- 4-1984/91	100,525
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,725
» » » » 1- 7-1984/91	100,375
» » » » 1- 8-1984/91	100 —
» » » » 1- 9-1984/91	99,975
» » » » 1-10-1984/91	99,950
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	100,350
» » » » 1- 2-1985/92	98,875
» » » » 18- 4-1986/92	96,775
» » » » 19- 5-1986/92	96,725
» » » » 20- 7-1987/92	97,700
» » » » 19- 8-1987/92	97,625
» » » » 1-11-1987/92	97,675
» » » » 1-12-1987/92	98,300
» » » » 18- 6-1986/93	98,350
» » » » 17- 7-1986/93	95,450
» » » » 19- 8-1986/93	95,050
» » » » 18- 9-1986/93	95,825
» » » » 20-10-1986/93	95,775
» » » » 19-12-1986/93	96,750
» » » » 18-11-1987/93	97,125
» » » » 1- 1-1988/93	97,325
» » » » 1- 2-1988/93	97,300
» » » » 1- 3-1988/93	97,250
» » » » 1- 4-1988/93	97,450
» » » » 1- 5-1988/93	98,325
» » » » 1- 6-1988/93	98,350
» » » » 1- 7-1988/93	98,525
» » » » 1-10-1987/94	97,650
» » » » 1- 2-1985/95	97,625
» » » » 1- 3-1985/95	93,500
» » » » 1- 4-1985/95	93,375
» » » » 1- 5-1985/95	93,275
» » » » 1- 6-1985/95	93,175
» » » » 1- 7-1985/95	94,550
» » » » 1- 8-1985/95	94,500
» » » » 1- 9-1985/95	94,700
» » » » 1-10-1985/95	94,700
» » » » 1-11-1985/95	94,925
» » » » 1-12-1985/95	95,750
» » » » 1- 1-1986/96	95,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,825
» » » » 1- 2-1986/96	95,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,800
» » » » 1- 4-1986/96	93,975
» » » » 1- 5-1986/96	93,950
» » » » 1- 6-1986/96	93,800
» » » » 1- 7-1986/96	94,275
» » » » 1- 8-1986/96	94 —
» » » » 1- 9-1986/96	94,225
» » » » 1-10-1986/96	94,175
» » » » 1-11-1986/96	94,575
» » » » 1-12-1986/96	95,675
» » » » 1- 1-1987/97	95,050
» » » » 1- 2-1987/97	94,475
» » » » 18- 2-1987/97	94,300
» » » » 1- 3-1987/97	94,250
» » » » 1- 4-1987/97	94 —
» » » » 1- 5-1987/97	93,925
» » » » 1- 6-1987/97	93,800
» » » » 1- 7-1987/97	93,825
» » » » 1- 8-1987/97	94,300
» » » » 1- 9-1987/97	97,100
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,375
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,350
» » » 9,25% 1- 1-1990	99,075
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,775
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,775
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,975
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,775
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	98,150
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,800
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,450
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,825
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,675
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,625
» » » 9,15% 1- 6-1990	98 —
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,300
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,225
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,200
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,225
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,300
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,125
» » » 9,25% 1-10-1990	97,050
» » » 11,50% 1-10-1990	99,825
» » » 9,25% 1-11-1990	97,125
» » » 9,25% 1-12-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,950
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,825
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,925
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,850
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,300
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,725
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,650
» » » » 1983/90 11,50%	105,300
» » » » 1984/91 11,25%	106 —
» » » » 1987/91 8,75%	99,350
» » » » 1984/92 10,50%	106,350
» » » » 1985/93 9,60%	103,550
» » » » 1985/93 9,75%	103,650
» » » » 1985/93 9,00%	101,725
» » » » 1985/93 8,75%	100,550
» » » » 1986/94 8,75%	100,550
» » » » 1986/94 6,90%	95,600
» » » » 1987/94 7,75%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M04019

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1315,350	1315,350	1315,20	1315,350	1315,350	1315,35	1316,160	1315,350	1315,350	1315,35
Marco germanico	735,350	735,350	735,50	735,350	735,350	735,35	735,500	735,350	735,350	735,35
Franco francese	215,340	215,340	215,50	215,340	215,340	215,34	215,420	215,340	215,340	215,35
Fiorino olandese	651,450	651,450	651,50	651,450	651,450	651,45	651,530	651,450	651,450	651,45
Franco belga	35,059	35,059	35,15	35,059	35,059	35,059	35,060	35,059	35,059	35,05
Lira sterlina	2373,400	2373,400	2373 —	2373,400	2373,400	2373,400	2372,300	2373,400	2373,400	2373,40
Lira irlandese	1966 —	1966 —	1967 —	1966 —	1966 —	1966 —	1966,500	1966 —	1966 —	—
Corona danese	190,450	190,450	190,60	190,450	190,450	190,45	190,500	190,450	190,450	190,45
Dracma	8,846	8,846	8,84	8,846	—	—	8,833	8,846	8,846	—
E.C.U.	1529,300	1529,300	1528,50	1529,300	1529,300	1529,30	1529,400	1529,300	1529,300	1529,30
Dollaro canadese	1105,900	1105,900	1105,90	1105,900	1105,900	1105,90	1105,400	1105,900	1105,900	1105,90
Yen giapponese	10,487	10,487	10,50	10,487	10,487	10,487	10,490	10,487	10,487	10,48
Franco svizzero	866,280	866,280	866,25	866,280	866,280	866,28	865,790	866,280	866,280	866,28
Scellino austriaco	104,533	104,533	104,55	104,533	104,533	104,53	104,565	104,533	104,533	104,53
Corona norvegese	199,900	199,900	200 —	199,900	199,900	199,90	200,050	199,900	199,900	199,90
Corona svedese	213,600	213,600	213,60	213,600	213,600	213,600	213,600	213,600	213,600	213,60
FIM	315,250	315,250	315,50	315,250	315,250	315,25	315,380	315,250	315,250	—
Escudo portoghese	8,943	8,943	8,94	8,943	8,943	8,943	8,945	8,943	8,943	8,95
Peseta spagnola	11,616	11,616	11,60	11,616	11,616	11,61	11,625	11,616	11,616	11,61
Dollaro australiano	1146,500	1146,500	1145 —	1146,500	1146,500	1146,50	1146,250	1146,500	1146,500	1146,50

Media dei titoli del 5 gennaio 1989

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	72,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,250
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	101.200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94.500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,850
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,675
» » » 21- 4-1987/94	72,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,150
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	89,925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,725
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,825
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,950
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	101,875
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	99,625
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	99,975
» » » » 1- 9-1984/91	99,950
» » » » 1-10-1984/91	99,925
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	98,875
» » » » 18- 4-1986/92	97,875
» » » » 19- 5-1986/92	96,875
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	97,625
» » » » 1-11-1987/92	97,775
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	98,325
» » » » 17- 7-1986/93	95,575
» » » » 19- 8-1986/93	95,100
» » » » 18- 9-1986/93	95,750
» » » » 20-10-1986/93	95,775
» » » » 19-12-1986/93	97,050
» » » » 18-11-1987/93	96,725
» » » » 1- 1-1988/93	97,375
» » » » 1- 2-1988/93	97,275
» » » » 1- 3-1988/93	97,250
» » » » 1- 4-1988/93	97,450
» » » » 1- 5-1988/93	98,300
» » » » 1- 6-1988/93	98,350
» » » » 1- 7-1988/93	98,525
» » » » 1-10-1987/94	97,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,575
» » » » 1- 3-1985/95	93,500
» » » » 1- 4-1985/95	93,375
» » » » 1- 5-1985/95	93,250
» » » » 1- 6-1985/95	93,175
» » » » 1- 7-1985/95	94,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,350
» » » » 1- 9-1985/95	94,625
» » » » 1-10-1985/95	94,600
» » » » 1-11-1985/95	94,925
» » » » 1-12-1985/95	95,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,200

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94.675
» » » » 1- 4-1986/96	93.975
» » » » 1- 5-1986/96	93,900
» » » » 1- 6-1986/96	93.800
» » » » 1- 7-1986/96	94.250
» » » » 1- 8-1986/96	93,900
» » » » 1- 9-1986/96	94.150
» » » » 1-10-1986/96	94.100
» » » » 1-11-1986/96	94,525
» » » » 1-12-1986/96	95.700
» » » » 1- 1-1987/97	95 —
» » » » 1- 2-1987/97	94,450
» » » » 18- 2-1987/97	94,475
» » » » 1- 3-1987/97	94,250
» » » » 1- 4-1987/97	93,950
» » » » 1- 5-1987/97	93,875
» » » » 1- 6-1987/97	93,650
» » » » 1- 7-1987/97	93.825
» » » » 1- 8-1987/97	94.300
» » » » 1- 9-1987/97	97.100
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	100.250
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100.450
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,950
» » » 12,50% 1- 1-1990	102.700
» » » 9,25% 1- 2-1990	98 675
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	98 675
» » » 10,50% 1- 3-1990	98.850
» » » 12,50% 1- 3-1990	102.750
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	98.150
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,775
» » » 12,00% 1- 4-1990	102 150
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,825
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	100.575
» » » 10,50% 1- 5-1990	98.650
» » » 10,50% 18- 5-1990	98.575
» » » 9,15% 1- 6-1990	98 —
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,975
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,925
» » » 10,50% 1- 8 1990	99,300
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,250
» » » 11,25% 1- 9-1990	99.300
» » » 9,25% 1-10-1990	97,075
» » » 11,50% 1-10-1990	99,825
» » » 9,25% 1-11-1990	97,100
» » » 9,25% 1-12-1990	97,825
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,475
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,700
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,675
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,925
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,200
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,650
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,125
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,475
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,600
» » » » 1983/90 11,50%	105,225
» » » » 1984/91 11,25%	105,900
» » » » 1987/91 8,75%	99,225
» » » » 1984/92 10,50%	106,575
» » » » 1985/93 9,60%	103,150
» » » » 1985/93 9,75%	103,375
» » » » 1985/93 9,00%	101,725
» » » » 1985/93 8,75%	100,675
» » » » 1986/94 8,75%	100,525
» » » » 1986/94 6,90%	95,125
» » » » 1987/94 7,75%	94,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M05019

N. 5

Corso dei cambi del 9 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1345,250	1345,250	1346 —	1345,250	1345,250	1345,25	1346,320	1345,250	1345,250	1345,25
Marco germanico. .	734 —	734 —	734 —	734 —	734 —	734 —	734,050	734 —	734 —	734 —
Franco francese. .	215,220	215,220	215,10	215,220	215,220	215,22	215,140	215,220	215,220	215,22
Fiorino olandese	650,150	650,150	650,50	650,150	650,150	650,15	650,200	650,150	650,150	650,15
Franco belga	35,022	35,022	35,05	35,022	35,022	35,02	35,023	35,022	35,022	35,02
Lira sterlina. .	2366,250	2366,250	2371 —	2366,250	2366,250	2366,25	2366,100	2366,250	2366,250	2366,25
Lira irlandese .	1964,500	1964,500	1967 —	1964,500	1964,500	1964,50	1964 —	1964,500	1964,500	—
Corona danese .	190,120	190,120	190,45	190,120	190,120	190,12	190,100	190,120	190,120	190,12
Dracma .	8,836	8,836	8,84	8,836	—	—	8,838	8,836	8,836	—
E.C.U. .	1527,600	1527,600	1527 —	1527,600	1527,600	1527,60	1527,900	1527,600	1527,600	1527,60
Dollaro canadese. .	1121,900	1121,900	1125 —	1121,900	1121,900	1121,90	1121,800	1121,900	1121,900	1121,90
Yen giapponese. . .	10,603	10,603	10,63	10,603	10,603	10,60	10,605	10,603	10,603	10,60
Franco svizzero. . .	861 —	861 —	859,75	861 —	861 —	861 —	860,990	861 —	861 —	861 —
Scellino austriaco. . . .	104,390	104,390	104,45	104,390	104,390	104,39	104,388	104,390	104,390	104,38
Corona norvegese. .	200,850	200,850	201 —	200,850	200,850	200,85	200,840	200,850	200,850	200,85
Corona svedese	214,600	214,600	214,50	214,600	214,600	214,60	214,600	214,600	214,600	214,60
FIM	316,300	316,300	316,50	316,300	316,300	316,30	316,300	316,300	316,300	—
Escudo portoghese .	8,943	8,943	8,94	8,943	8,943	8,94	8,950	8,943	8,943	8,94
Peseta spagnola.	11,703	11,703	11,72	11,703	11,703	11,70	11,704	11,703	11,703	11,70
Dollaro australiano. .	1156,500	1156,500	1158 —	1156,500	1156,500	1156,50	1155,500	1156,500	1156,500	1156,50

Media dei titoli del 9 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,250
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,775
» » » 18- 3-1987/94	72,400
» » » 21- 4-1987/94	72,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	89,925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,725
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	101,800
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	99,575
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	99,975
» » » » 1- 9-1984/91	99,950
» » » » 1-10-1984/91	99,925
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	98,825
» » » » 18- 4-1986/92	97,900
» » » » 19- 5-1986/92	96,925
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	97,650
» » » » 1-11-1987/92	97,800
» » » » 1-12-1987/92	98,100
» » » » 18- 6-1986/93	95,200
» » » » 17- 7-1986/93	95,500
» » » » 19- 8-1986/93	98,450
» » » » 18- 9-1986/93	95,100
» » » » 20-10-1986/93	95,400
» » » » 19-12-1986/93	97,050
» » » » 18-11-1987/93	96,725
» » » » 1- 1-1988/93	97,400
» » » » 1- 2-1988/93	97,275
» » » » 1- 3-1988/93	97,225
» » » » 1- 4-1988/93	97,425
» » » » 1- 5-1988/93	98,300
» » » » 1- 6-1988/93	98,375
» » » » 1- 7-1988/93	98,525
» » » » 1-10-1987/94	97,450
» » » » 1- 2-1985/95	97,650
» » » » 1- 3-1985/95	93,500
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,250
» » » » 1- 6-1985/95	93,175
» » » » 1- 7-1985/95	94,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,300
» » » » 1- 9-1985/95	94,550
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	94,950
» » » » 1-12-1985/95	95,750
» » » » 1- 1-1986/96	95,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,575
» » » » 1- 4-1986/96	93,950
» » » » 1- 5-1986/96	93,875
» » » » 1- 6-1986/96	93,800
» » » » 1- 7-1986/96	94,200
» » » » 1- 8-1986/96	93,925
» » » » 1- 9-1986/96	94,100
» » » » 1-10-1986/96	94,025
» » » » 1-11-1986/96	94,525
» » » » 1-12-1986/96	95,675
» » » » 1- 1-1987/97	94,975
» » » » 1- 2-1987/97	94,500
» » » » 18- 2-1987/97	94,525
» » » » 1- 3-1987/97	94,275
» » » » 1- 4-1987/97	93,950
» » » » 1- 5-1987/97	93,900
» » » » 1- 6-1987/97	93,625
» » » » 1- 7-1987/97	93,675
» » » » 1- 8-1987/97	94,250
» » » » 1- 9-1987/97	97,050
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,325
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,800
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,600
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,875
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,725
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,775
» » » 9,15% 1- 4-1990	98,125
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,750
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,050
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,775
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,650
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,675
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,850
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,225
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,350
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,350
» » » 9,25% 1-10-1990	96,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,825
» » » 9,25% 1-11-1990	97,050
» » » 9,25% 1-12-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,450
» » » 9,25% 1- 1-1992	97,775
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,725
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,450
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,050
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,700
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,350
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,375
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,500
» » » » 1983/90 11,50%	105,350
» » » » 1984/91 11,25%	106,250
» » » » 1987/91 8,75%	99,225
» » » » 1984/92 10,50%	106,575
» » » » 1985/93 9,60%	103 —
» » » » 1985/93 9,75%	103,750
» » » » 1985/93 9,00%	101,550
» » » » 1985/93 8,75%	100,700
» » » » 1986/94 8,75%	100,450
» » » » 1986/94 6,90%	95,100
» » » » 1987/94 7,75%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09019

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note redatte in calce alla legge 27 ottobre 1988, n. 482, recante: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1988).

Alle note all'art. 2, comma 8, secondo capoverso, redatte in calce alla legge citata in epigrafe, in luogo delle parole: «è quello appartenente all'*Istituto edilizia sociale (ISES)*», leggasi: «è quello appartenente all'*Istituto servizio sociale case per lavoratori (ISCALL)*».

89A0162

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editrice BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100890110) L. 1.000